Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 351

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1282**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

statistica sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 381

LEGGE 19 dicembre 1984, n. **863**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, *dopo le parole*: « contratti collettivi aziendali », *sono aggiunte le seguenti*: « , con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, »;

il comma 2 *è sostituito dal seguente*:

« L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale »;

al comma 4, *dopo le parole*: « è a carico della », *sono aggiunte le seguenti*: « contabilità separata dei trattamenti di ».

All'articolo 2:

al comma 1, *dopo le parole*: « contratti collettivi aziendali », *sono aggiunte le seguenti*: « stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale », *e dopo le parole*: « a tempo indeterminato di nuovo personale », *sono aggiunte le seguenti*: « con richiesta nominativa »;

al comma 2, *sono soppresse le parole*: « industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed » *e la parola*: « contributivi » *è sostituita dalle seguenti*: « degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti*: « degli oneri sociali di cui al comma precedente » *ed è aggiunto il seguente periodo*: « L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile — ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore — nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa »;

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole »;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla leg-

ge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge ».

All'articolo 4:

al comma 1, *le parole*: « o da un suo delegato » *sono sostituite dalle seguenti*: « o da un Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altro funzionario di pari grado da lui delegato »;

al comma 9, *è soppresso l'ultimo periodo.*

All'articolo 5:

dopo il comma 3, *è aggiunto il seguente*:

« 3-*bis*. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale »;

il comma 9 *è sostituito dal seguente*:

« La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno »;

al comma 10, *le parole*: « precedenti commi 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti*: « commi 2, 3 e 3-*bis* »;

al comma 20, *sono soppresse le parole*: « nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, ».

L'articolo 6 *è sostituito dai seguenti*:

« Art. 6. — 1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è

prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta pe cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.

5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6-*bis*. — Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato.

Art. 6-*ter*. — Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23 e 9, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione ».

L'articolo 7 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA — ROMITA — GRANELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale *alla pag.* 10720.

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, **n. 864.**

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, convertito nella legge 30 novembre 1984, n. 800;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 62.579 a L. 64.054 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 42.378 a L. 43.853 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.257,90 a L. 6.405,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.890 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 al quintale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.689 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla suddetta legge, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.589 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli Piacentini » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visti i propri decreti 9 luglio 1967, 5 agosto 1974 e 8 gennaio 1975, con i quali sono state riconosciute rispettivamente le denominazioni di origine controllata dei vini « Gutturnio dei Colli Piacentini », « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia » e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della regione Emilia-Romagna, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti menzioni obbligatorie « Val Nure », « Barbera », « Bonarda », « Malvasia », « Ortrugo », « Pinot Nero », « Pinot Grigio », « Sauvignon » e l'integrazione nella denominazione di origine stessa delle denominazioni di origine controllata dei vini « Gutturnio dei Colli Piacentini », « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia », nonché la modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Visti il parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle menzioni obbligatorie sopra specificate ed alle integrazioni nella detta denominazione di origine « Colli Piacentini » delle denominazioni di origine « Gutturnio dei Colli Piacentini », « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia », nonché la proposta di disciplinare di produzione dei vini « Colli Piacentini » formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione di cui sopra, con particolare riguardo all'integrazione delle denominazioni di origine già riconosciute ed alla modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche ed ambientali nonché alla situazione tradizionale dei vini per i quali sono stati richiesti il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » e le relative integrazioni, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con la specificazione di una delle seguenti menzioni obbligatorie: « Gutturnio », « Monterosso Val d'Arda », « Trebbianino Val Trebbia », « Val Nure », « Barbera », « Bonarda », « Malvasia », « Ortrugo », « Pinot Grigio », « Pinot Nero », « Sauvignon » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

Le denominazioni di origine controllata: « Gutturnio dei Colli Piacentini », « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia », riconosciute rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, 5 agosto 1974 e 8 gennaio 1975, sono modificate in « Colli Piacentini Gutturnio », « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » e « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » e sono integrate nella denominazione di origine controllata « Colli Piacentini ».

I relativi disciplinari di produzione approvati con i citati decreti del Presidente della Repubblica sono modificati ed integrati nel disciplinare di produzione di cui all'art. 1.

Art. 3.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1984, con la denominazione di origine controllata di cui agli articoli 1 e 2 sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 4.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli Piacentini Gutturnio », « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda », « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia », « Colli Piacentini Val Nure », « Colli Piacentini Barbera », « Colli Piacentini Bonarda », « Colli Piacentini Malvasia », « Colli Piacentini Ortrugo », « Colli Piacentini Pinot Nero », « Colli Piacentini Pinot Grigio » e « Colli Piacentini Sauvignon ».

Allo scadere del suddetto periodo i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Colli Piacentini » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia devono essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » « Colli Piacentini » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il suddetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata » « Colli Piacentini », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Ai vini « Colli Piacentini » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla sca-

denza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1984
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 359

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli Piacentini »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti menzioni obbligatorie: Gutturnio, Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Gutturnio » è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera 55 - 70%;
Croatina (localmente denominata Bonarda) 30 - 45%.

II) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia aromatica dal 30 al 50%;
Moscato bianco dal 10 al 30%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo dal 20 al 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti dei vitigni Beverdino e/o Sauvignon presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

III) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ortrugo dal 35 al 50%;
Malvasia di Candia aromatica e/o Moscato bianco dal 10 al 30%;
Trebbiano Romagnolo e/o Sauvignon dal 15 al 30%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni « raccomandati » o « autorizzati » in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

IV) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Val Nure » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia aromatica dal 30 al 50%;
Ortrugo dal 20 al 35%;
Trebbiano Romagnolo dal 20 al 35%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni « raccomandati » o « autorizzati » in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

V) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Barbera;
Bonarda;
Malvasia;
Ortrugo;
Pinot Nero;
Pinot Grigio;
Sauvignon,

è riservata ai vini di colore analogo al vitigno di riferimento e derivanti per almeno l'85% dalle uve dei rispettivi vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei vini sopraelencati anche le uve dei vitigni « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Piacenza purché di colore analogo al vitigno di riferimento.

Art. 3.

I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino « Colli Piacentini Gutturnio » è suddivisa in tre comprensori *A*), *B*), *C*) e comprende i territori collinari dei comuni di Ziano Piacentino, Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:

A) Partendo dal ponte sul Rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per S. Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue, in direzione ovest, lungo quella per C. Perduta e C. Prandella fino ad incrociare il R. Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C. Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa S. Giorgio, Cesura e quindi il t. Gualdora che discende fino alla confluenza con il t. Tidone. Discende verso est il t. Tidone ed all'altezza del Caseif. Manzella seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del km 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 R. Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel S. Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 314, 285, 267.

Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147-148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest il C. Montegiorgo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago; poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto-Gropparello-Lugagnano (quota 252).

Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di casa Maschi (quota 224). La linea, dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest e a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 146), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpanero a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica colla strada per Campagne, indi colla carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Massana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica colla strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

II) La zona di produzione del vino « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di: Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello, Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata: da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Ca' Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca.

Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada che, passando per case Castellaro (quota 259), giunge a prato Ottesola, con la quale si identifica.

Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382; quota 382 con quota 302; quota 302 con il punto di incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano.

Segue il confine fra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud-ovest fino a raggiungere quota 350.

Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (q. 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (q. 427) indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.

Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 457, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca Fogliazza e scende al torrente Riglio.

Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino alla altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, torre Confalonieri, borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero, tocca case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (q. 118). Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo; da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola.

Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola.

Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore).

Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente S. Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere.

Da quota 155 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, La Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine fra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259).

Risale il torrente Borla fino ad incontrare (q. 262) la provinciale per Borla, Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

III) La zona di produzione del vino « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » comprende la porzione collinare della Val Trebbia particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di: Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola, in provincia di Piacenza ed è così delimitata:

Da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il tracciato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di q. 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (q. 149).

Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino.

Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con il rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (q. 546) per la strada dei Boioli.

Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad

incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Rocaiolo, risale quota 488 fino a quota 366. Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabiazza da dove, all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabiozza fino alla strada statale n. 45 (q. 248).

Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte Barberino al km 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (q. 400), Cascina Costa (q. 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 475, successivamente risale un Rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli.

Segue questo confine passando per Cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585.

Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km 91. Risale la statale fino al km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a Cascina Riva (q. 496), Cascina Biase (q. 490), tocca la quota 317 per arrivare a Cascina Case Piane (q. 490).

Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio.

Risale questo torrente fino a quota 359; da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496.

In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (Casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Ca' Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana.

Da qui prosegue lungo la carrareccia che, passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di casa Muggione (q. 424), Ca' del Bosco (q. 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a Case Poggio, fino a raggiungere Areglia (q. 378).

Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434, raggiunge Nosìa (q. 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba.

Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (q. 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine del comune tra Travo e Bobbio.

Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada che, passando per Pietra (q. 559), Termine Grosso, confluisce, in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (q. 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (q. 608) e Ca' del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino in prossimità di Campo dei Re (q. 249).

Da questo punto imbocca la strada per monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccino di Sopra e prosegue fino ad incontrare, a quota 143, la provinciale Gazzola-Rivalta. Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta-Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro.

IV) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini Val Nure» comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di: San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino, sul t. Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa, e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo; segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta, da dove piega verso ovest e prosegue per M.o dei Fiaschi (q. 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il t. Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone. Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del t. Nure conduce in direzione ovest a Stradella; segue tale strada e da Stradella attraverso Ca' Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.o Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del(km 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 143 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143; prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il R. del Castellano ed il t. Spettine, incrociando il confine del comune di Ponte dell'Olio sul t. Nure. Da qui, in direzione sud-est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al t. Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di S. Giorgio Piacentino; prosegue in direzione nord-est lungo il corso del T. Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

V) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 2 par. V comprende il territorio a vocazione viticola della collina Piacentina ed include, in provincia di Piacenza l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluse le isole amministrative in prov. di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel S. Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, S. Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il R. Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la q. 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C. Cavo Perletti sulla strada per Castel S. Giovanni; prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della q. 93 segue, in direzione ovest, quella per C. Perduta e C. Pradella fino al R. Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci; lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della q. 96 sul t. Bordonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale, attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Ca' dei Giorgio (q. 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Ca' dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Ca' Bazzari e, a quota 683, segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge, proseguendo sempre verso sud, prima Ca' di Lazzarello, poi Case Bianchi; su proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel Rio della Fornace dell'Aia, a quota 550; segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel t. Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza, a quota 388, con il t. Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il t. Tidoncello di Sevizzano e, a sud di Marzonago, prosegue in direzione est per il Rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C. Saliceto (quota 695). Da C. Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801; segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano; da Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Chiappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445

incrocia la strada per Porcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Porcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il Rio Dorba ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429). Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la Carrareccia che attraversa Case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi; prosegue lungo questa per breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero, che tocca le quote 416, 430, attraversa R. del Gatto e raggiunge Ca' del Bosco (quota 497).

Da Ca' del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversata la quota 526 raggiunge alle pendici occidentali di M. Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C. Muggione, l'Acquedotto (quota 331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il R. della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara; su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il F.so delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Ca' Borelli (quota 581) e quindi quello che in direzione sud attraverso C. Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C. Vignola, raggiunge C. Pegni Inferiore (quota 562). Indi segue la strada in direzione ovest toccando V.la Pegni, C. Sermase e Valle per raggiungere la s.s. n. 461 in prossimità del km 52,300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il R. D'Assalto; discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il t. Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est e, giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C. Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C. Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio; prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C. Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C. Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge R. Riva e quindi verso nord est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia; risale tale corso d'acqua includendo S. Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al km 90 la s.s. di Val Trebbia n. 45. Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (km 90,800), segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a P.gio Pianone incrociando un affluente di destra del f. Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C. Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C. Costa (quota 494).

Da quota 494 segue verso nord il sentiero che, attraversando il F.so degli Aregli, raggiunge C. Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il F.so degli Armanni e poi, piegando a nord-ovest, raggiunge C. Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al P.te di Barberino (quota 242). Prosegue lungo la s.s. Val Trebbia e, dopo circa un km verso est a quota 248, risale il R. Scabbiazza e, a quota 430 prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il R. Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il R. Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli; segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567.

Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il R. Cane; discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un km alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533).

Da Costa Rodi segue, verso sud, il sentiero e poi la strada che in prossimità del R. Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul t. Perino; risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.o Vecchio, segue la strada per Bacchetti, verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle C.se Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e di Belito fino a raggiungere a quota 598 Case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M. Viserano, da dove, in direzione sud-est, segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli.

Da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C. Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la Cava di Pietra; dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C. Mole che supera ed all'incrocio con il t. Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per S. Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da S. Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo, raggiunge Rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel Rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C. Osteria; segue tale strada in direzione ovest e a C. Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608; da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertice Castelnardo e raggiungendo poi C. Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; dall'incrocio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto e, proseguendo verso sud, raggiunge Riglio.

Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggiungendo Generesso; prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il t. Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino. Da Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il R. Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra; risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, ost.a C. Bosconi; al km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t. Arda; risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, segue in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia, presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori. Da Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M. Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C. Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni, e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465; segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del t. Stirone in prossimità del km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di

provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il t. Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada verso nord-ovest toccando La Persica e C. Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per S. Maria di Lattè e attraversato il R. Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89).

Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa S. Lorenzo alla quota 146 (km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiuge il t. Arda; prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord ed all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C. Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per Torre Gazzola, che raggiunge.

Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest, segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del t. Chiavenna in prossimità del km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa, verso nord-ovest, attraversa Bastida, Casello Turca di Sopra, Piacentino e, all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud, porta a C.se il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del t. Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del km 3, nella strada per Cimafava; percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C. Nuova Riva e raggiunge il t. Riglio; ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.se del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al km 4, piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge la Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.o dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il t. Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone; prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato.

Da Stradella segue la strada verso sud fino a Ca' Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.o Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote 148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con R. della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s. n. 45, in direzione sud, giunge a Rivergaro.

Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il F. Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.se Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire, in direzione nord-ovest, lungo la strada per Scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C. Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel t. Luretta alla quota 127; ridiscende il t. Luretta fino a C. Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Santurano. In uscita nord da Santurano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi, a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del t. Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s. n. 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

I) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

II) Per la produzione del « Colli Piacentini Gutturnio » sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in collina su terreni argillosi, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

III) Per la produzione del « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » sono pertanto da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni collinari ben esposti.

IV) Per la produzione del « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » sono pertanto da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni collinari, ben esposti situati ad un'altitudine non superiore a m 400 sul livello del mare.

V) Per la produzione di ciascuno dei vini di cui all'art. 2, paragrafi IV e V, sono da considerare idonei unicamente i vigneti ben soleggiati, investiti su terreni preferibilmente di natura calcarea o calcareo-argillosa e di morfologia collinare ma ubicati ad una altezza inferiore ai 450 metri sul livello del mare.

VI) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine contrallata di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica forzatura.

VII) Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di cui all'art. 1 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

	Prod. max uva q.li/Ha	Resa max uva/vino
Colli Piacentini Gutturnio	120	65 %
Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda	90	70 %
Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia	90	70 %
Colli Piacentini Val Nure	100	70 %
Colli Piacentini Barbera	130	65 %
Colli Piacentini Bonarda	130	65 %
Colli Piacentini Malvasia	120	70 %
Colli Piacentini Ortrugo	110	70 %
Colli Piacentini Pinot Grigio . . .	90	70 %
Colli Piacentini Pinot Nero . . .	90	70 %
Colli Piacentini Sauvignon . . .	100	70 %

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20 % detti limiti.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

I) Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, paragrafi I, III, IV, V, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di consentire, con proprio decreto, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Rovescala e Santa Maria della Versa, a condizione che gli stabilimenti delle ditte richiedenti siano ubicati nel territorio dei suddetti comuni e sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni.

II) Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, paragrafo II, debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, paragrafo II.

III) Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 le seguenti gradazioni alcolometriche minime naturali:

Colli Piacentini Gutturnio	gradi	12
Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda	»	10,5
Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia	»	10,5
Colli Piacentini Val Nure	»	10,5
Colli Piacentini Barbera	»	11
Colli Piacentini Bonarda	»	11
Colli Piacentini Malvasia	»	10
Colli Piacentini Ortrugo	»	10
Colli Piacentini Pinot Grigio	»	10,5
Colli Piacentini Pinot Nero	»	10,5
Colli Piacentini Sauvignon	»	10,5

In annate sfavorevoli, su riconoscimento dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, potrà essere ammessa una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli Piacentini Gutturnio:

limpidezza brillante;
colore: rosso rubino di varia intensità;
odore: vinoso;
sapore: asciutto o amabile, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda:

colore: giallo paglierino o giallo leggermente dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o amabile, talvolta vivace o frizzante, fine e sottile di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia:

colore: giallo, paglierino o giallo dorato chiaro;
odore: vinoso, talvolta leggermente aromatico gradevole;
sapore: secco o amabile, delicato, sottile, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Val Nure:

colore: giallo, paglierino chiaro;
odore: caratteristico, gradevole aromatico;
sapore: secco o amabile, fresco e gradevole, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Barbera:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso e con profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido di corpo, leggermente tannico, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Colli Piacentini Bonarda:

colore: rosso rubino a volte intenso;
odore: caratteristico e gradevole;
sapore: secco o amabile o dolce, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Colli Piacentini Malvasia:

colore: paglierino;
odore: aroma caratteristico ed intenso;
sapore: aromatico secco o amabile o dolce, fresco, vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Ortrugo:

colore: paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, retro-gusto amarognolo e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Pinot Grigio:

colore: paglierino tendente al grigio;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, fino, molto gradevole, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Piacentini Pinot Nero:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: secco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Colli Piacentini Sauvignon:

colore: paglierino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti menzioni:

Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Malvasia, Pinot Grigio, Pinot Nero, Ortrugo,

può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti per i vini omonimi, dal presente disciplinare.

E' permessa la vinificazione in bianco delle uve destinate alla produzione dello spumante Pinot Nero.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione dei vini spumanti debbono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di Piacenza, nel rispetto delle norme nazionali e C.E.E. in materia.

Art. 8.

I) Per l'utilizzazione nella presentazione dei vini di cui all'art. 6 delle locuzioni riferentisi alle caratteristiche di sapore (secco o asciutto o amabile o dolce) si rimanda alle normative comunitaria e nazionale vigenti in materia.

II) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e lo-

calità compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6387)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 dicembre 1984.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione e nelle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, concernente la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1984.

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione verrà a scadere il 23 maggio 1985;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 ottobre 1984;

Vista la designazione del Presidente della commissione elettorale centrale da parte del Presidente della Corte dei conti in data 20 novembre 1984;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 20 giugno 1984 circa l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione unitamente alle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento, e cioè nel giorno 24 marzo 1985, con prolungamento al 25 marzo 1985;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1984 con la quale si concorda sulle date predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni d'avanzamento del Ministro degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il giorno 24 marzo 1985 e proseguiranno sino alle ore 14 del successivo giorno 25.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere della Corte dei conti Ugo Martano.

Componenti:

consigliere d'ambasciata Renato Volpini;

ispettore Nicoletta Panagini in Scapigliati;

cancelliere principale Mirella Colapaoli;

assistente commerciale principale Sebastiano Romeo;

coadiutore principale Enrico Tirabella;

capo operaio Raffaele Benvenuti.

La prima convocazione della predetta riunione è fissata per il giorno 8 gennaio 1985.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

dirigente superiore Luciano Paparella.

Componenti:

consigliere d'ambasciata Tibor Hoor Tempis Livi;

cancelliere principale Gladys Mauro;

cancelliere Cristina Di Pasquale Mollo;

assistente commerciale Luigi Pennetti;

coadiutore Marina D'Asta Tassi;

operaio specializzato Alberto Scavalli.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

consigliere d'ambasciata Carlo Siano.

Componenti:

ispettore Luigi Esposito;
cancelliere Enrica Ubertini;
assistente commerciale principale Pietro Sini;
coadiutore principale Maurizio Gori;
coadiutore Renata Romagnoli Bakri;
commesso Antonella Rubeca (ora cancelliere).

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

(7090)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 dicembre 1984.

Fissazione del limite di fecce liquide naturali di vino consentito nella preparazione di acquavite o distillato di vinaccia o grappa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 385, recante modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 465, recante modifiche ad alcuni articoli delle leggi summenzionate;

Visto il secondo comma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 concernente la fissazione del limite di fecce liquide naturali di vino per la preparazione dell'acquavite di vinaccia e le modalità di controllo;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto limite per tenere conto delle nuove condizioni tecnologiche di vinificazione e del mutato rapporto dei tipi di mosti e di vino da cui derivano le fecce nonché di precisare meglio le modalità di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego di fecce liquide naturali di vino, nella preparazione dell'acquavite di vinaccia o distillato di vinaccia o grappa, è consentito nella misura massima del 20 % in peso rispetto a quello delle vinacce.

Nel caso di disalcolazione separata, fermo restando il limite di cui al comma precedente, l'alcool anidro proveniente dalla fecce non può superare il 35 % del volume anidro del prodotto finito.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo precedente è consentita l'attuazione di uno dei due seguenti sistemi di lavorazione:

a) aggiunta di fecce liquide naturali di vino alle vinacce prima del loro passaggio alla distillazione;

b) distillazione della vinaccia e delle fecce liquide naturali di vino con distinti disalcolatori collegati in parallelo allo scopo di ottenere una miscela delle due flemme da inviare alla colonna di distillazione degli apparecchi autorettificatori.

Art. 3.

I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto per le materie prime introdotte in fabbrica e avviate alla lavorazione sono effettuati anche sulla base delle annotazioni riportate sui prescritti registri.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, citato nelle premesse è abrogato.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(7088)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1, pagabile il 1° gennaio 1986, è pari al 15,60 %.

Il tasso d'interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei BOT di scadenza a dodici mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a dodici mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Nono sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1986 e l'ultima il 1° gennaio 1992.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1992.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1985 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole

richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° gennaio 1985, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° gennaio 1985, per l'importo di lire 4.000 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,017 % sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 4 gennaio 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 7.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 7 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1992 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1992 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1992 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 287

(7089)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 23 novembre 1984.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro: CARTA

ALLEGATO

1. SOLIDI CORROSIVI IN SOLUZIONE O IN SOSPENSIONE IN LIQUIDI INFIAMMABILI

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti devono essere inseriti nella classe 3-B, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-B.105-*bis*.

Denominazione: Solidi corrosivi in soluzione o in sospensione in liquidi infiammabili.

Punto di infiammabilità: inferiore a 23 °C ma superiore a — 18 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: variano in funzione del prodotto solido e della quantità del liquido infiammabile.

Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. C e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Gli « Alogenuri inorganici in sospensione eptanica » sono prodotti appartenenti alla presente tabella.

2. TERPOLIMERO IN SOSPENSIONE CICLOESANICA

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene alle « Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose » (classe 3, tabella sigla 3-B.106-*bis*).

3. NITROCELLULOSA

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 4.1, con l'osservanza di quanto stabilito nelle seguenti tre nuove tabelle, le quali sostituiscono quelle esistenti:

Sigla: 4.1.26.

Denominazione: Nitrocellulosa (cellulosa nitrata, nitrocotone, pirossilina) bagnata con almeno il 25% in peso di acqua. In granuli, fiocchi, scaglie, blocchi.

Formula: —

Caratteristiche: si infiamma facilmente. In caso di incendio, sviluppa gas tossici che in locali chiusi possono formare con l'aria miscele esplosive.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a 20 litri, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;

b) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;

c) casse di legno, chiuse ermeticamente, foderate internamente. Peso massimo del collo: kg 125;

d) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati singolarmente in fusti di cartone. Peso massimo del collo: kg 225;

e) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 60;

f) fusti di cartone, impermeabili all'acqua e al vapor d'acqua, chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 225;

g) fusti metallici, chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg. 225.

Etichetta: Mod. D_1.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte, protetto dal calore radiante.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) E' vietato il trasporto di colli avariati o che presentino perdite del contenuto.

4) La nitrocellulosa bagnata con meno del 25% di acqua deve essere considerata un esplosivo. La nitrocellulosa bagnata con più del 35% di liquido infiammabile è inclusa nella classe 3 (sigla 3-B.89).

Sigla: 4.1.27.

Denominazione: Nitrocellulosa (cellulosa nitrata, nitrocotone, pirossilina) con non meno del 18% in peso di sostanze plastificanti e con tenore di azoto non superiore al 12,6% sulla sostanza secca. In granuli, fiocchi, scaglie, blocchi. Con o senza pigmenti.

Formula: —

Caratteristiche: si infiamma facilmente. In caso di incendio, sviluppa gas tossici che in locali chiusi possono formare con l'aria miscele esplosive.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di litri 20, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;

b) recipenti metallici, chiusi ermeticamente, imballati in:

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

fusti di cartone. Peso massimo del collo: km 100;

c) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;

d) casse di legno, chiuse ermeticamente, foderate internamente. Peso massimo del collo: kg 125;

e) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati singolarmente in fusti di cartone. Peso massimo del collo: kg 225;

f) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 60;

g) fusti di cartone, impermeabili all'acqua e al vapor d'acqua, chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 225;

h) fusti metallici, chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 225.

Etichetta: Mod. D_1.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte, protetto dal calore radiante.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere lo art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) I recipienti di metallo devono essere muniti di chiusure o di dispositivi di sicurezza che, senza indebolire la resistenza delle chiusure o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunga un valore massimo di 3 kg/cm² se la sostanza plastificante è volatile.

4) E' vietato il trasporto di colli avariati o che presentino perdite del contenuto.

5) La nitrocellulosa plastificata in granuli, fiocchi, scaglie o blocchi con meno del 18% in peso di sostanza plastificante deve essere considerata un esplosivo. La nitrocellulosa bagnata con più del 35% di liquido infiammabile è inclusa nella classe 3 (sigla 3-B.89).

Sigla: 4.1.28.

Denominazione: Nitrocellulosa (cellulosa nitrata, nitrocotone, pirossilina) bagnata con almeno il 25% in peso di alcool o altri liquidi infiammabili e con tenore di azoto non superiore al 12,6% sulla sostanza secca. In granuli, fiocchi, scaglie, blocchi.

Formula: —

Caratteristiche: si infiamma facilmente. In caso di incendio, sviluppa gas tossici che in locali chiusi possono formare con l'aria miscele esplosive. In caso di rottura dei colli, possono svilupparsi vapori infiammabili.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 20, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;

b) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 125;

c) casse di legno, chiuse ermeticamente, foderate internamente. Peso massimo del collo: kg 125;

d) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati singolarmente in fusti di cartone. Peso massimo del collo: kg 225;

e) fusti di cartone, impermeabili all'acqua e al vapor d'acqua, chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 225;

f) sacchi di materia plastica, chiusi ermeticamente, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 60;

g) fusti metallici, chiusi ermeticamente. Peso massimo del collo: kg 225.

Etichetta: Mod. D_1.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte, protetto dal calore radiante.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) E' vietato il trasporto di colli avariati o che presentino perdite del contenuto

4) I recipienti di metallo devono essere muniti di chiusure o di dispositivi di sicurezza che, senza indebolire la resistenza delle chiusure o del recipiente, cedano quando la pressione interna raggiunga un valore massimo di 3 kg/cm² se il liquido di imbibizione è volatile.

5) La nitrocellulosa con meno del 25% in peso di alcol o altri liquidi infiammabili deve essere considerata un esplosivo. La nitrocellulosa bagnata con più del 35% di liquido infiammabile è inclusa nella classe 3 (sigla 3-B.89).

4. PEROSSIDO DI IDROGENO
(acqua ossigenata)

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.1, con l'osservanza di quanto stabilito nelle seguenti tre nuove tabelle, le quali sostituiscono quelle esistenti:

Sigla: 5.1.51.

Denominazione: Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) in soluzioni acquose con non meno dell'8% ma meno del 20% di perossido di idrogeno.

Formula: H_2O_2.

Caratteristiche: liquido incolore. Si decompone lentamente sviluppando ossigeno. Si decompone più velocemente a contatto con i metalli, ad eccezione dell'alluminio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 5, imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

b) recipienti di metallo inerte o di materia plastica, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 225;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

c) damigiane di vetro protette con materia inerte di imbottitura o damigiane di materia plastica, entrambe provviste di dispositivo di sfogo, riempite al massimo al 90% della loro capacità ed imballate singolarmente in casse di legno o in fusti di metallo. Contenuto netto massimo: litri 60;

d) recipienti di vetro provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, imballati singolarmente in casse di materia plastica espansa. Contenuto netto massimo: litri 25;

e) fusti di materia plastica ad apertura parziale (1H1), provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 250;

f) recipienti di materia plastica con protezione esterna di cartone a forma di fusto (6HG1), provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 120;

g) damigiane di alluminio provviste di dispositivo di sfogo, riempite al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 65;

h) taniche di materia plastica provviste di dispositivo di sfogo, riempite al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 60;

i) fusti di metallo inerte, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 250;

l) per soluzioni adeguatamente stabilizzate: recipienti di vetro imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura oppure recipienti di materia plastica, entrambi chiusi ermeticamente, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 2. I recipienti di vetro e quelli di materia plastica devono essere imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. E_1.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, protetto dal calore radiante, separato dai permanganati, lontano dai metalli in polvere.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, protetto dal calore radiante, separato dai permanganati, lontano dai metalli in polvere.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Le soluzioni acquose contenenti meno dell'8% di perossido di idrogeno non sono considerate pericolose ai fini del trasporto marittimo.

4) I colli devono essere stivati in modo che il dispositivo di sfogo sia rivolto verso l'alto.

Sigla: 5.1.52.

Denominazione: Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) in soluzioni acquose con non meno del 20% ma non più del 60% di perossido di idrogeno.

Formula: H_2O_2.

Caratteristiche: liquido incolore. Il pericolo aumenta in relazione alla concentrazione. Si decompone lentamente sviluppando ossigeno. Si decompone più velocemente a contatto con i metalli, ad eccezione dell'alluminio. Se coinvolto in un incendio brucia violentemente.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 2, imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

b) recipienti di materia plastica, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 2. Peso massimo del collo: kg 75;

c) recipienti di materia plastica, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 0,5, imballati singolarmente in sacchi di materia plastica posti a loro volta in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

d) fusti di materia plastica ad apertura parziale (1H1), provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 250;

e) taniche di materia plastica provviste di dispositivo di sfogo, riempite al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 60;

f) damigiane di alluminio provviste di dispositivo di sfogo, riempite al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 65;

g) fusti di metallo inerte, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 250;

h) recipienti di vetro imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura oppure recipienti di materia plastica, entrambi chiusi ermeticamente, riempiti al massimo al 67% della loro capacità, contenenti non più di litri 2. I recipienti di vetro e quelli di materia plastica devono essere imballati in casse di metallo o in casse di legno con fodera interna di metallo. Ogni collo non può contenere più di litri 20 di liquido. Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. E_1 e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte, protetto dal calore radiante, separato dai permanganati, lontano dai metalli in polvere.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) I colli devono essere stivati in modo che il dispositivo di sfogo sia rivolto verso l'alto.

Sigla: 5.1.53.

Denominazione: Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) stabilizzato, in soluzioni acquose con più del 60% di perossido di idrogeno.

Formula: H_2O_2.

Caratteristiche: liquido incolore. Il pericolo aumenta in relazione alla concentrazione. Si decompone lentamente sviluppando ossigeno. Si decompone più velocemente a contatto con i metalli, ad eccezione dell'alluminio. Si decompone vigorosamente a contatto con i permanganati. Se coinvolto in un incendio le miscele con materie combustibili possono essere esplosive.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 2, imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 50;

b) recipienti di materia plastica, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 2. Peso massimo del collo: kg 50;

c) recipienti di materia plastica, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità, contenenti non più di litri 0,5, imballati singolarmente in sacchi di materia plastica posti a loro volta in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

d) fusti di alluminio, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 125;

e) fusti di metallo inerte, provvisti di dispositivo di sfogo, riempiti al massimo al 90% della loro capacità. Contenuto netto massimo: litri 125;

f) recipienti di vetro imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura oppure recipienti di materia plastica, entrambi chiusi ermeticamente, riempiti al massimo al 67% della loro capacità, contenenti non più di litri 2. I recipienti di vetro e quelli di materia plastica devono essere imballati in casse di metallo o in casse di legno con fodera interna di metallo. Ogni collo non può contenere più di litri 20 di liquido. Peso massimo del collo: kg 75.

Etichetta: Mod. E_1 e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte, protetto dal calore radiante, separato dai permanganati, lontano dai metalli in polvere.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) I colli devono essere stivati in modo che il dispositivo di sfogo sia rivolto verso l'alto.

5. 2,2-DI-(TERZIARIO-BUTIL-PEROSSI) BUTANO CONCENTRAZIONE MASSIMA 55% IN SOLUZIONE

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.40.

Denominazione: 2,2-di-(terziario-Butil-perossi) butano, concentrazione massima 55% in soluzione.

Formula: $CH_3CH_2C(.O_2.C(CH_3)_3)_2CH_3$.

Caratteristiche: liquido mobile, incolore, di odore leggero. Non miscibile con l'acqua. Brucia facilmente, si decompone violentemente quando coinvolto in un incendio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di materia plastica, contenenti non più di kg 50, imballati in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 50;

b) recipienti di materia plastica, contenenti non più di kg 25, imballati in fusti di metallo o in casse di metallo. Contenuto netto massimo: kg 50;

c) recipienti di vetro, contenenti non più di litri 2, imballati con materiale di imbottitura in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 50.

Etichetta: Mod. E_2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

6. 1,1-DI-(TERZIARIO-BUTIL-PEROSSI) CICLOESANO, TECNICAMENTE PURO

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.41.

Denominazione: 1,1-di-(terziario-Butil-perossi) cicloesano, tecnicamente puro.

Formula: $((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_{10}$.

Caratteristiche: liquido. Può esplodere se coinvolto in un incendio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di materia plastica, contenenti non più di kg 25, imballati in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 25.

Etichetta: Mod. E_2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

7. 1,1-DI-(TERZIARIO-BUTIL-PEROSSI) CICLOESANO CON ALMENO IL 50% DI FLEMMATIZZANTE

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.42.

Denominazione: 1,1-di-(terziario-Butil-perossi) cicloesano, con almeno il 50% di flemmatizzante.

Formula: $((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_{10}$.

Caratteristiche: liquido incolore, non miscibile con l'acqua. Brucia facilmente, si decompone violentemente quando coinvolto in un incendio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di materia plastica, contenenti non più di kg 50, imballati in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 50.

Etichetta: Mod. E_2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

8. 1,1-DI-(TERZIARIO-BUTIL-PEROSSI)-3,3,5-TRIMETIL CICLOESANO CONCENTRAZIONE MASSIMA 57% IN SOLVENTE

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.43.

Denominazione: 1,1-di-(terziario-Butil-perossi)-3,3,5-trimetil cicloesano, concentrazione massima 57% in solvente.

Formula: $((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_7(CH_3)_3$.

Caratteristiche: liquido incolore, non miscibile con l'acqua. Brucia facilmente, si decompone violentemente quando coinvolto in un incendio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di materia plastica, contenenti non più di kg 50, imballati in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 50;

b) recipienti di vetro, contenenti non più di litri 2, imballati con materiale di imbottitura in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 50.

Etichetta: Mod. E_2.
Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

9. 1,1-DI-(TERZIARIO-BUTIL-PEROSSI)-4-TERZIARIO-BUTIL CICLOESANO TECNICAMENTE PURO

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.44.
Denominazione: 1,1-di-(terziario-butil-perossi)-4-terziario-butil cicloesano, tecnicamente puro.
Formula: $((CH_3)_3C.O_2.)_2C_6H_4C(CH_3)_3$.
Caratteristiche: solido in scaglie, insolubile in acqua. Brucia facilmente, si decompone quando coinvolto in un incendio.

Imballaggi ammessi:

a) taniche, sacchi o scatole di materia plastica imballati in casse di cartone o di legno oppure in fusti di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo: kg 50.

Etichetta: Mod. E_2.
Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe;

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

10. ALFA-BROMO-PARA-CLOROACETOFENONE

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è assimilato al « Cloroacetofenone » (classe 6.1 - tabella sigla 6.1.101).

11. a) ACETATO DI PIOMBO BASICO IN SOLUZIONE ACQUOSA AL 40%
b) ACETATO DI PIOMBO NEUTRO IN SOLUZIONE ACQUOSA AL 5%

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono al « Composti di piombo, non altrimenti specificati » (classe 6.1 - tabella sigla 6.1.137).

12. METILFENIL CARBINOLO

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 6.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 6.1.223.1.
Pag. IMO: 6122-3.
N. ONU: 2937.
Gruppo imballaggio: III.
Denominazione: Metilfenil carbinolo (Alcol alfa-metilbenzilico; Fenilmetilcarbinolo; alfa-Fenil etanolo).
Formula: $C_6H_5CH(CH_3)OH$.
Caratteristiche: liquido incolore, poco miscibile con l'acqua. Punto di congelamento: 21 °C. Nocivo per ingestione, per contatto con la pelle o per inalazione dei vapori.

Imballaggi ammessi: tipi TN5 e; TN7 g; TN8 t; TN11, chiusi efficacemente, indicati all'art. 11 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. M.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Metilfenil carbinolo (alcol alfa-metilbenzilico; fenilmetilcarbinolo; alfa-fenil etanolo) $C_6H_5CH(CH_3)OH$	Cl. 6.1 - Et. M Liquido nocivo e combustibile

13. TALLIO METALLICO IN CILINDRETTI PARAFFINATI

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 6.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 6.1.227.1.
Pag. IMO: 6154-2.
N. ONU: 2811.
Gruppo imballaggio: III.
Denominazione: Tallio metallico in cilindretti paraffinati.
Formula: Tl.
Caratteristiche: metallo tenero di colore plumbeo. Nocivo. Se non è protetto da paraffina è tossico e non può essere trasportato via mare nelle condizioni previste dalla presente tabella.
Imballaggi ammessi: tipo TN8 t, indicato all'art. 11 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. M.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Nota: la Pag. IMO ed il N. ONU indicati nella presente tabella, in mancanza di una specifica classificazione nel codice IMO, sono quelli che in tale codice figurano con la denominazione « Solidi tossici, non altrimenti specificati ». Qualora il prodotto della presente tabella venga in seguito classificato nel codice IMO, i citati riferimenti della Pag. IMO e del N. ONU verranno adeguati alla nuova classificazione.

14. TETRACLORURO DI GERMANIO

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.126-*ter*.
Denominazione: Tetracloruro di germanio.
Formula: $GeCl_4$.
Caratteristiche: liquido incolore, di odore soffocante. Reagisce violentemente a contatto con l'acqua sviluppando acido cloridrico, gas irritante e corrosivo. Molto corrosivo per la maggior parte dei metalli in presenza di umidità. I vapori sono irritanti per le mucose.

Imballaggi ammessi: tipi 1.E, 2.A, 2.D e 4.C, chiusi ermeticamente, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte in luogo asciutto.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo asciutto. E' vietato il trasporto dei colli con imballaggi di tipo 2.A e 2.D.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe;

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe

15. POLICLOROBIFENILI

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti devono essere inseriti nella classe 9, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.37-*bis*.

Denominazione: Policlorobifenili (PCB).

Formula: $C_{12}H_{(8-x)}Cl_{(2+x)}$.

Caratteristiche: agenti inquinanti (bioaccumulanti). Liquidi limpidi incolori, di odore percettibile, non miscibili con l'acqua. Dannosi per ingestione o per contatto ripetuti con la pelle.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, imballati con materia inerte di imbottitura o recipienti di materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di litri 5, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

b) recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di litri 30, imballati in casse di legno. Peso massimo del collo: kg 110;

c) fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 250.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in locali accessibili. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in locali accessibili. Separato dalle derrate alimentari.

Nota: per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

16. BISOLFITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Bisolfito di sodio in soluzione acquosa $NaHSO_3$	Cl. 8 - Et. H Corrosivo

17. CLORALIO ANIDRO STABILIZZATO

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

(+) Cloralio anidro stabilizzato CCl_3CHO	Cl. 6.1 - Et. F Liquido tossico, corrosivo e combustibile

A fianco del prodotto devono essere apposte le seguenti note, di cui al citato allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476:

Nota (2): I contenitori (o le cisterne dei veicoli) devono essere provati per una pressione di 4 kg/cm².

Nota (10): I contenitori (o le cisterne dei veicoli) devono essere costruiti in acciaio inossidabile o altro materiale di resistenza equivalente all'azione corrosiva del prodotto.

Nota bene: il segno (+) indica che il prodotto può essere trasportato soltanto in contenitori cisterna e in veicoli cisterna del tipo L1.

18. CLORURO DI ZINCO IN SOLUZIONE ACQUOSA

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Cloruro di zinco in soluzione acquosa $ZnCl_2$	Cl. 8 - Et. H Corrosivo

19. MISCELA AZEOTROPICA DI ACETATO DI METILE E ALCOL METILICO

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

(+) Miscela azeotropica di acetato di metile e alcol metilico	Cl. 3-A - Et. C Infiammabile

Nota bene: il segno (+) indica che il prodotto può essere trasportato soltanto in contenitori cisterna e in veicoli cisterna del tipo L1.

20. NITRITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Nitrito di sodio in soluzione acquosa $NaNO_2$	Cl. 5.1 - Et. E_1 Comburente

21. Si dispone che, nelle tabelle sigle 3-B.97 e 3-C.60, denominate entrambe « Prodotti intermedi liquidi per resine espanse, non altrimenti specificati », deve essere depennato quanto ora indicato sotto la voce « punto di infiammabilità » e, in corrispondenza di tale voce, deve essere indicato, rispettivamente, « tra —18 °C e 23 °C (escluso) » e « tra 23 °C e 61 °C (inclusi) ».

(6719)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1984.

Riunificazione degli uffici del registro « atti civili e giudiziari » e « successioni, bollo e demanio » di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e giudiziari » e « successioni, bollo e demanio » di La Spezia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e giudiziari » e « successioni, bollo e demanio » di La Spezia sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di La Spezia.

Art. 2.

L'ufficio del registro di La Spezia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1984
Registro n. 66 Finanze, foglio n. 165

(7067)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 dicembre 1984.

Modificazioni ed integrazioni alle norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1984.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica e sostituisce alcuni articoli del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, integrato e modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1984 concernente norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare alcuni articoli del decreto interministeriale al fine dello snellimento delle procedure;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo capoverso del punto 2 dell'art. 1 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è così integrato: « il termine di giorni venti può essere ridotto per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità ».

Art. 2.

I punti 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Nella determinazione delle altre modalità di rilascio delle autorizzazioni, il cui potere da esercitarsi con decreto ministeriale è previsto dall'art. 10, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59 viene stabilito che ciascuna regione rilasci una unica autorizzazione per la rete viaria di cui al quinto comma del predetto art. 10.

4. Nell'esercizio del medesimo potere viene altresì stabilito che per le strade gestite dall'ANAS venga rilasciata un'unica autorizzazione a cura del capo del compartimento per la viabilità nella cui sede ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale. Le relative domande documentate dovranno essere inviate in copia agli altri compartimenti interessati.

5. Nelle domande relative alle autorizzazioni di viaggio singolo di veicolo o di trasporto eccezionale, possono essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che presentino le medesime documentate caratteristiche degli assi a terra, interassi entro una tolleranza del 20 % e comunque che determina una differenza non superiore a 0,50 m, peso complessivo non superiore a prestazioni di traino non inferiori a quelle del veicolo scelto per il trasporto.

L'autorizzazione accordata si intende valida per il solo viaggio ed il solo veicolo isolato o complesso di veicoli a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, comunichi preventivamente per iscritto all'ente rilasciante gli estremi del veicolo isolato o complesso da utilizzare per il trasporto ».

Art. 3.

Nell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 all'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Può essere eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza del peso complessivo riportato nelle rispettive carte di circolazione, e comunque in numero non superiore a tre unità, il trasporto dei seguenti carichi purché almeno un carico delle cose appresso indicate richieda l'impiego di veicoli di cui al punto *b*), secondo comma, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, di peso complessivo non superiore a 40 t se isolati ed a 86 t se complessi:

blocchi di pietra naturale;

elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili, anche se uno di essi determina eccedenza solo in lunghezza rispetto alla sagoma limite dell'autoveicolo e non anche di peso, nonché di prodotti siderurgici ed industriali.

Sono assimilati ai mezzi d'opera, ai fini dell'autorizzazione e dell'indennizzo per la maggiore usura, i veicoli di peso non superiore a 40 t, con i quali si esegue il trasporto di pietre naturali indivisibili, purché ciò risulti dalla carta di circolazione ed a condizione che il trasporto sia eseguito dai cantieri di produzione ai depositi, per la successiva lavorazione e spedizione delle pietre naturali entro breve raggio.

Non costituisce complesso eccezionale per effetto della sola lunghezza totale il traino di veicoli in avaria aventi questi ultimi caratteristiche non eccedenti i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, effettuato con i veicoli rispondenti al decreto del Ministro dei trasporti, in data 11 novembre 1982, sempreché il traino sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato sporgente anteriormente a sbalzo a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni di cui al testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni e/o i pesi stabiliti negli articoli 32 e/o 33 del testo unico delle norme della circolazione stradale, sono compresi tra i veicoli di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 10 del medesimo testo unico. I predetti veicoli, qualora utilizzano sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 32 dovuta alle aste di presa di corrente in posizione di riposo.

L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome o nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

Art. 4.

Al punto 1 dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 viene aggiunta la seguente lettera:

« *e*) per i veicoli eccedenti in altezza i richiedenti dovranno altresì assicurare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a m 0,40, ed opere d'arte con franco inferiore a m 0,20 rispetto all'intradosso ».

Art. 5.

I punti 2 e 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale M.C.T.C. del Ministero dei trasporti, dal quale risultino le dimensioni e i pesi massimi riconosciuti ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio, nonché la ricevuta attestante il pagamento delle spese di cui al successivo art. 10 ove previsto, ad eccezione delle voci di spesa che potranno essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo.

La ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada dovrà essere consegnata all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione salvo che l'ente stesso non disponga altrimenti, purché tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante.

La domanda d'autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari saranno corredate dalla copia autenticata della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati, da parte del competente ufficio provinciale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

Per le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33 e/o 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, per i casi previsti dall'art. 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, la documentazione relativa al veicolo è sostituita da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, legalizzata, contenente le medesime specifiche tecniche sopraelencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia autenticata del certificato della targa di prova.

3. Le domande di autorizzazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, dovrà anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al precedente punto 2 del presente articolo tale dichiarazione non è necessaria ».

Art. 6.

Il punto 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel provvedimento di autorizzazione saranno stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione ed in particolare gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59.

Il provvedimento deve altresì contenere l'indicazione se, in caso di nebbia o di scarsa visibilità, il trasporto deve essere sospeso e, se in corso, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile ».

Art. 7.

Il punto 4 dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è soppresso.

Art. 8.

I punti 3 e 6 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per i veicoli di cui all'art. 9 e per i veicoli ad uso speciale le autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade, sia per più transiti che per un determinato periodo di tempo, hanno di norma validità di un anno e comunque non superiore ad un anno ».

6. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi, può essere autorizzato sempreché l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici provinciali M.C.T.C. ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 va integrato come segue:

« Per gli indici ISTAT di riferimento si assumono gli ultimi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° dicembre di ogni anno ».

Art. 10.

Il punto 2 dell'art. 8 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è sostituito dal seguente:

« 2. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno ed al peso complessivo del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

a) *Mezzi d'opera e macchine operatrici atte al carico*:

sino a 20 t	L.	600.000
da oltre 20 t a 33 t	»	1.000.000
da oltre 33 t a 56 t	»	1.700.000

b) *Macchine operatrici non atte al carico*:

sino a 20 t	L.	200.000
da oltre 20 t a 33 t	»	350.000
da oltre 33 t a 56 t	»	600.000
da oltre 56 t a 70 t . . .	»	1.000.000
oltre 70 t (per ogni t in più) .	»	30.000

c) *Veicoli ad uso speciale allestiti con autogru e simili*: i medesimi importi dei veicoli « mezzi d'opera ». Per i pesi superiori a 56 t gli importi aumentano di L. 30.000 per ogni t in più.

d) L. 1.000 per viaggio per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi entro il peso massimo di 40 t del carro ferroviario e L. 8.000 per viaggio per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a 4 assi entro il peso massimo di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti dovranno, all'atto della domanda, da presentare tramite l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, versare a titolo di acconto, per ogni trimestre, rispettivamente la somma di L. 90.000 o di L. 720.000, da conguagliare, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre con i due tipi di carri convalidata dall'Azienda stessa.

In alternativa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese successivo al trimestre gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre con i due tipi di carri. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.

Le valutazioni convenzionali di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori ad un terzo di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avrà il valore temporale corrispondente alla entità della soluzione versata. In alternativa, il richiedente potrà domandare di applicare le norme di cui al precedente art. 7.

I valori dell'indennizzo, anche se determinati in maniera convenzionale, sono dovuti solo per i veicoli eccedenti i pesi stabiliti dagli articoli 33 e/o 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59.

Art. 11.

L'art. 9 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è sostituito dal seguente:

« A parziale modifica dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 l'utilizzazione della scorta della polizia della strada nel caso dei trasporti e dei veicoli sottoindicati è regolata come segue.

Vige l'esonero dalla facoltà di prescrivere nell'autorizzazione l'uso della scorta:

per i veicoli di cui al primo comma, n. 2, dello art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59;

per i veicoli isolati o complessi destinati al trasporto di materiali da costruzione, di materiale di pronto intervento per impianti di interesse pubblico, purché allestiti in modo permanente con adeguate attrezzature, a condizione che non eccedano, compreso il carico, la larghezza di m 2,50, l'altezza di m 4,00 e la lunghezza di m 14,00 per il veicolo isolato e di m 21,00 per il complessivo, sempreché il veicolo o complesso con il carico si inserisca nella fascia di ingombro di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59;

per i veicoli di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 nonché per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari;

per i veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti col carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, lunghezza massima di m 14,00. Le parti a sbalzo debbono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere i m 2,50 misurati dal centro dell'asse anteriore.

Nel caso che i predetti trasporti o veicoli eccedano le dimensioni indicate per ciascuno nel presente articolo nonché in tutti i casi nei quali sussistono particolari esigenze riflettenti la sicurezza della circolazione, la polizia della strada farà ricorso alla facoltà prevista al settimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, prescrivendo l'uso della scorta dell'impresa ».

Art. 12.

L'art. 12 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è sostituito dal seguente:

« 1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, debbono essere muniti, nei casi appresso indicati, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alla vigente legislazione.

Ai fini dell'applicazione del dispositivo di cui allo art. 10 della legge n. 38/82, il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati come disciplinato dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche a veicolo carico, gli angoli di visibilità di cui all'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59.

Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo, oppure amovibili, e devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dello art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59; inoltre è obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti.

I veicoli eccezionali, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dei trasporti del 24 gennaio 1977.

2. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari dovranno, fermo restando quanto prescritto al punto 1, montare le seguenti segnalazioni:

a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore dovranno essere due allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasporta, aumentata di m 0,20;

b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, devono essere riportate in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;

c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovrà essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45°, di altezza m 0,30 e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovrà essere applicato ad altezza da terra non inferiore a m 0,40, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a m 1,40, misurata dal suo bordo superiore;

d) la struttura del telaio del rimorchio, lateralmente e per tutta la sua lunghezza, dovrà essere resa riflettente a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, per tutta l'altezza della trave.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1985, saranno determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti da approvarsi dalla Direzione generale M.C.T.C. ».

Art. 13.

Le macchine agricole eccezionali per peso e/o dimensioni sono disciplinate dalla legge n. 719 del 16 ottobre 1984; le disposizioni per esse contenute nel decreto interministeriale 23 gennaio 1984 sono pertanto abrogate.

Art. 14.

Le tabelle relative alla « definizione dei tipi di asse » allegate al decreto interministeriale 23 gennaio 1984 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto sub *a*).

Art. 15.

L'allegato 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è abrogato.

Art. 16.

Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 1986.

Le disposizioni di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 hanno efficacia dal 31 marzo 1985 nonché quelle dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 17.

Le autorizzazioni già rilasciate alla data del presente decreto hanno validità fino al 28 febbraio 1985.

Art. 18.

L'art. 15 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è abrogato.

Art. 19.

Il decreto interministeriale 23 gennaio 1984 unitamente alle modificazioni ed integrazioni contenute nel presente decreto avranno efficacia dal 1° gennaio 1985, salvo quanto previsto nel precedente art. 16 del presente decreto.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONE DEI TIPI DI ASSE CONSIDERATI NELLA TABELLA DEI COSTI D'USO PER ASSE

	Sigla
(A) *Assi singoli*:	
1) asse a 2 ruote, larghezza fino a 2,50 m	S
2) asse a 2 ruote, larghezza oltre 2,50 m	S
3) asse a 4 ruote accoppiate (1) a 2 a 2 (ruote gemellate), larghezza fino a 2,50 m	G
4) asse a 4 ruote accoppiate (1) a 2 a 2 (ruote gemellate), larghezza oltre 2,50 m	G
5) asse a 4 ruote distanziate (2), larghezza fino a 2,50 m	G
6) asse a 4 ruote distanziate (2), larghezza oltre 2,50 m	C4L
7) asse a 2 ruote, larghezza fino a 2,50 m	C2
8) asse a 2 ruote, larghezza oltre 2,50 m	C2
9) asse a 4 ruote ravvicinate (3), larghezza fino a 2,50 m	C4V
10) asse a 4 ruote ravvicinate (3), larghezza oltre 2,50 m	C4V
11) asse a 4 ruote distanziate (4), larghezza fino a 2,50 m	C4V
12) asse a 4 ruote distanziate (4), larghezza oltre 2,50 m	C4L
13) asse a 8 ruote, carreggiata fino a 2,50 m	C8
14) asse a 8 ruote, carreggiata oltre 2,50 m	C8
(B) *Assi tandem e quadrupli*:	
15) una coppia di assi del tipo « S » con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,30 m	TSS
16) una coppia di assi del tipo « G » con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,30 m	TSG
17) una coppia di assi del tipo « C4L » con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,00 m	2 × C4L
18) un gruppo di 4 assi del tipo « C4L » con distanza tra i singoli assi inferiore o uguale a 1,00 m	4 × C4L
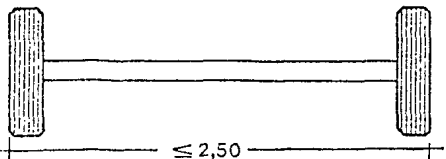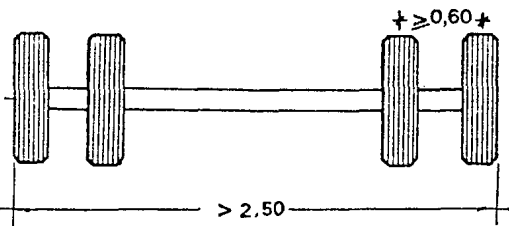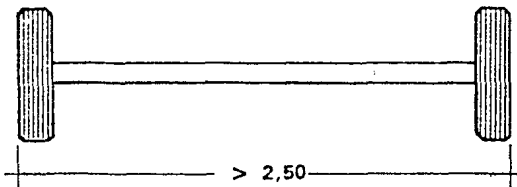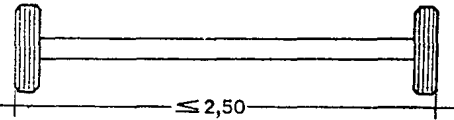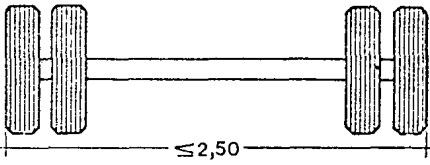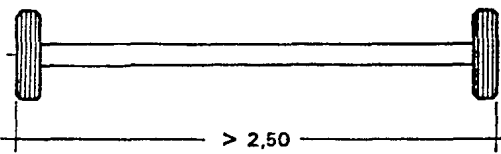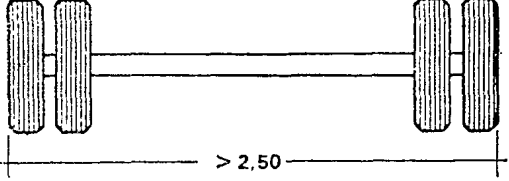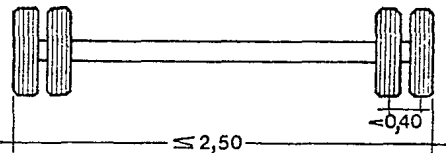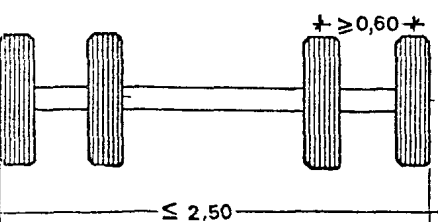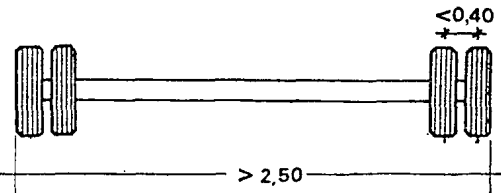
Gli assi da 1) a 6) si intendono dotati di pneumatici del tipo 10/11/12-20 PR 16/18 e misure superiori; gli assi da 7) a 14) si intendono dotati di pneumatici 7,50/8,25 - 15/16 PR 14/16 e analoghi.

Gli indennizzi indicati nella tabella dei costi d'uso per gli assi tandem e quadrupli si riferiscono al carico complessivo gravante sul gruppo di assi considerato.
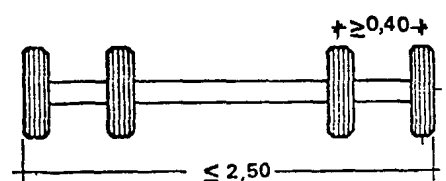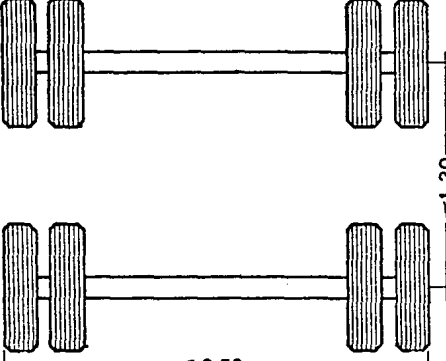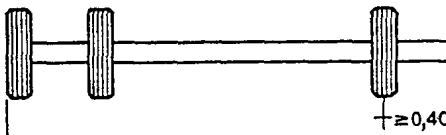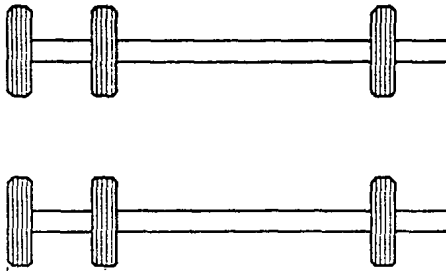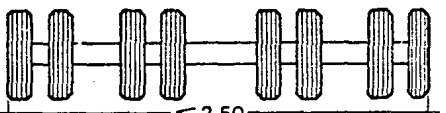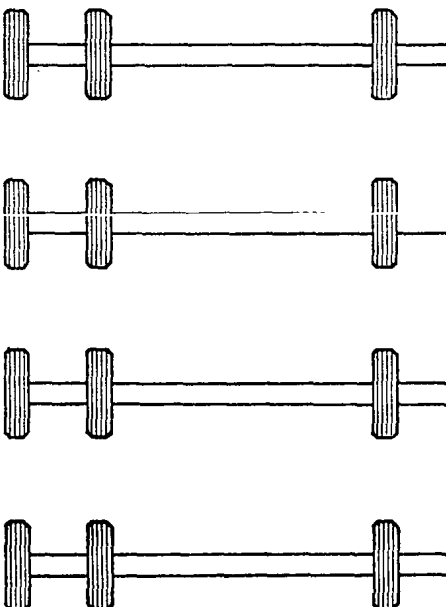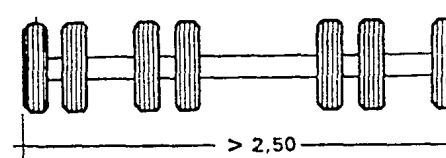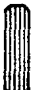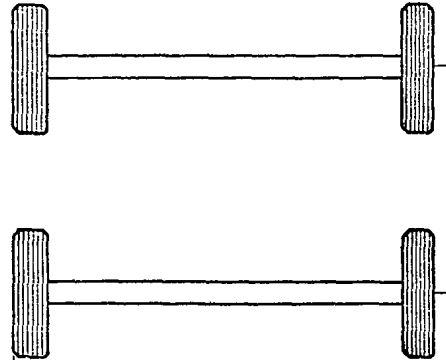
Ove si riscontrino gruppi di assi non riconoscibili esattamente come assi *tandem* o quadrupli, così come definiti ai punti 15), 16), 17) e 18), essi si considerano come assi singoli; ad esempio:

n. 3 o più assi del tipo « S » corrispondono ad « S + S + S »;
n. 5 o più assi del tipo « C4L » corrispondono ad « C4L + C4L + C4L + C4L + C4L ».

(1) Interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,60 m.

(2) Interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,60 m.

(3) Interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,50 m.

(4) Interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,40 m.

ASSE S
1
≤ 2,50
Asse a 2 ruote,larghezza oltre 2,50 m.
2
> 2,50
Da assimilare al tipo "S"
ASSE G
3
≤2,50
Asse a 4 ruote gemellate,largh.oltre 2,50 m.
4
<0,60
> 2,50
Da assimilare al tipo "G"
Asse a 4 ruote distanziate,largh.fino 2,50
5
≥0,60
≤ 2,50
Da assimilare al tipo "G"
Asse a 4 ruote distanz.,largh.oltre 2,50 m.
6
≥0,60
> 2,50
Da assimilare al tipo "C4L"
ASSE C2
7
≤2,50
Asse a 2 ruote, larghezza oltre 2,50 m.
8
> 2,50
Da assimilare al tipo "C2"
ASSE C4V
9
<0,40
≤2,50
Asse a 4 r.ravvic.largh.oltre 2,50 m.
10
<0,40
> 2,50
Da assimilare al tipo "C4V"
LEGENDA
Gomme tipo 10/11/12/20 PR 16/18 o simili
Gomme tipo 7,50/8,25/15/16 PR 14/16 o simili

Asse a 4 r. distanz.,largh.fino a 2,50 m.
11
≥0,40
≤ 2,50
Da assimilare al tipo "C4V"
ASSE C4L
12
≥0,40
>2,50
ASSE C8
13
≤2,50
Asse a 8 ruote larghezza oltre 2,50 m.
14
> 2,50
Da assimilare al tipo "C8"
ASSE TSS
15
≤1,30
≤ 2,50
ASSE TSG
16
≤1,30
≤ 2,50
ASSE 2xC4L
17
<1,00
>2,50
ASSE 4xC4L
18
<1,00
<1,00
<1,00
>2,50
LEGENDA
Gomme tipo 10/11/12/20 PR 16/18 o simili
Gomme tipo 7,50/8,25/15/16 PR 14/16 o simili

(7066)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 novembre 1984, recante criteri e modalità per la concessione di interventi a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1984 con il quale sono stati determinati criteri e modalità per la concessione di un'indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 857/84;

Considerata l'opportunità di assicurare la massima aderenza, nell'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale sopra citato, alle caratteristiche e possibilità della zootecnia nei diversi territori;

Ritenuto di riconoscere a tal fine alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà della migliore utilizzazione delle disponibilità finanziarie all'uopo destinate, integrando altresì l'elencazione delle razze di bestiame indicate, nel predetto decreto ministeriale;

Atteso, di conseguenza, che occorre integrare le disposizioni di cui al decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 20 gennaio 1985 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, con propria delibera, stabilire criteri di priorità per la graduazione delle domande di indennizzo in relazione alle disponibilità finanziarie a ciascuna di esse a tal fine assegnate.

Art. 2.

Entro la stessa data indicata nel precedente art. 1 le regioni e le province autonome possono, con propria delibera, aggiungere alla elencazione delle razze indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1984 altre razze di vacche da latte che abbiano notevole rilevanza nell'ambito regionale.

Art. 3.

Ad integrazione del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 novembre 1984, la sostituzione del bestiame da latte eliminato può essere effettuata, oltre che con vacche da carne, con bestiame femminile da carne in età riproduttiva.

Art. 4.

Il termine del « 31 dicembre 1984 », previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 novembre 1984, è sostituito da « 31 gennaio 1985 ».

Il termine del « 28 febbraio 1985 », previsto dal primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 novembre 1984, è sostituito da « 31 marzo 1985 ».

Art. 5.

Le regioni e le province autonome faranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro cinque giorni dall'adozione, le delibere previste nei precedenti articoli 1 e 2.

In mancanza di adozione entro il termine indicato, da parte della regione o provincia autonoma, delle delibere di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si applicano esclusivamente le disposizioni del decreto ministeriale 8 novembre 1984, modificate e integrate dai precedenti articoli 3 e 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(7103)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 1984.

Rinnovo e trasformazione di autorizzazioni permanenti per il trasporto internazionale di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 18 maggio 1983 recante la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare talune disposizioni al fine di ottenere un migliore inserimento del vettore italiano nei trasporti internazionali;

Sentita la commissione consultiva istituita con decreto 4 dicembre 1981 e tenuto conto del suo parere favorevole;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 7 del citato decreto 18 maggio 1983, è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni permanenti utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo da considerare ai sensi del successivo art. 10, vengono, sentita la commissione consultiva, rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi di numero non inferiore alla media mensile da considerare, moltiplicata per 14 ».

Roma, addì 5 dicembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(7105)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 marzo 1983, n. **1283**.

Istituzione di un convitto presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Fivizzano.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Fivizzano (Massa Carrara), frazione Soliera Apuana.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 19 dicembre 1984, n. 863 (pubblicata in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10691).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, *con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,* che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. *L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.*

3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della *contabilità separata dei trattamenti di* Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, *stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,* al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, *con richiesta nominativa,* ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi titolo agli sgravi *degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 6 *marzo* 1978, *n.* 218, *e successive integrazioni e modificazioni,* è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi *degli oneri sociali di cui al comma precedente* e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. *L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma* 1 *non può comunque supera-*

re la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4-bis. *Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile — ovvero di questa ultima quando risulti inferiore — nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa.*

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. *Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.*

6. *Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.*

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. *All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.*

7-bis. *I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.*

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

1. *I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.*

2. *Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.*

3. *I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non ri richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.*

4. *I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione*

di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. *Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.*

6. *Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.*

7. *Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.*

8. *La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.*

9. *In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.*

10. *I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.*

11. *Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.*

12. *I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.*

13. *Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.*

14. *Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.*

15. *Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.*

16. *Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.*

17. *Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.*

18. *I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge.*

Art. 4.

1. La commissione regionale per l'impiego è così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, *o da un Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altro funzionario di pari grado da lui delegato,* con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vice presidente, viene nominato un supplente.

3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vice presidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 5.

8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre i compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola che è soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.

9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro.

10. E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

3-bis. *In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.*

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 ».

9. *La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.*

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai *commi* 2, 3 *e* 3-*bis*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previstò nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;

b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;

c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;

d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;

e) credito, per il solo personale ausiliario;

f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. *I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.*

2. *Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.*

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.

5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. *6-bis.*

Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato.

Art. *6-ter.*

Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione ».

L'art. 7 è soppresso

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'art. 2 della legge di conversione dispone, inoltre, quanto segue:

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273, e 29 agosto 1984, n. 519.

(7080)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la Società cooperativa agricola « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole parmensi - A.P.C.A.P. società cooperativa a responsabilità limitata », in Parma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Fontanabona il 1° marzo 1957, repertorio n. 9220, registro società n. 3749, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Dino Rubini.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la società cooperativa edificatrice « La Bogognese - Società cooperativa edificatrice a r.l. », già società anonima cooperativa di consumo « Umberto di Savoia », già società cooperativa di consumo « Casa del Popolo », in Bogogno (Novara), costituita per rogito notaio dottor Serafino Viola il 31 marzo 1921, repertorio n. 2646, registro società n. 632, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giovanni Correnti.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la « Società cooperativa di consumo agricola e operaia di Feletto a r.l. », già « Società anonima cooperativa di consumo di Feletto Canavese », in Feletto Canavese (Torino), costituita per rogito notaio dottor Andrea Galleano il 19 novembre 1939, repertorio n. 10237, registro società n. 328, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Coletti Moglia.

Con decerto ministeriale 29 novembre 1984 la « Società cooperativa agricola miglioramento agrario a responsabilità limitata », in Laiatico (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Angelo D'Aietti il 7 agosto 1961, repertorio n. 12166, registro società numero 2740, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Drago.

Con decerto ministeriale 29 novembre 1984 la società cooperativa agricola « Oleificio sociale Valle Dianese » a r.l., in Diano San Pietro (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Temesio il 24 novembre 1966, repertorio n. 4574, registro società n. 811, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pizzio Roberto.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la società cooperativa agricola « Cooperativa orbetellana produttori latte Soc. coop.va a r.l. », in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito notaio dott. Germano Giorgetti il 10 settembre 1962, repertorio n. 11971, registro società n. 1127, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Bartalucci Ulisse.

(6948)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Interventi in favore dei proprietari di immobili locati nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 443/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 concernente la conservazione del rapporto locatizio relativo alle abitazioni sgomberate del comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984 interpretativa della citata ordinanza n. 38/FPC;

Considerato che per l'effetto dell'attuazione delle predette ordinanze vengono penalizzate le ragioni dei proprietari delle abitazioni date in locazione;

Ravvisata la opportunità di riconoscere, in attesa che con provvedimento legislativo sia disciplinato il problema della manutenzione degli immobili agibili del centro di Pozzuoli, in favore dei piccoli proprietari una indennità che li compensi in parte del mancato reddito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli, nei confronti dei quali siano applicate le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 e n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984, è corrisposto fino al rientro dell'inquilino nell'abitazione o alla assegnazione allo stesso di un appartamento in località Monteruscello e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985, un contributo pari all'80 per cento del canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, con un tetto massimo di L. 590.000 mensili per ciascun proprietario.

Art. 2.

Le modalità per l'erogazione di tale contributo saranno determinate dal sindaco di Pozzuoli, tenuto conto che i contributi medesimi vanno corrisposti su istanza dei proprietari, accompagnata dalla scheda di determinazione dell'equo canone, e dalla dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino le generalità complete del locatario nonché i canoni non riscossi.

I canoni di locazione erogati fino ad oggi non sono soggetti a ripetizione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7047)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetti di ricerca ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
Visti gli articoli 10 e 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687;
Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;
Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;
Vista la Convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;
Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;
Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1984 con il quale è stata disposta una nuova ripartizione dei fondi per l'anno 1984;
Viste le relazioni trasmesse dall'IMI;
Viste le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità qui di seguito indicate:

1) AE BORGO - S.p.a. - Alpignano (Torino) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Riduzione dei consumi e dell'inquinamento dei motori a combustione interna».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.047 (millequarantasette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.047 (millequarantasette) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1982.

2) ACES ITALIA - S.p.a. - Borgo Ticino (Novara) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di stenografia elettronica».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
740 (settecentoquaranta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
740 (settecentoquaranta) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: 6 (sei) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 12 (dodici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 aprile 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della «Ing. C. Olivetti & C. - S.p.a.», Ivrea (Torino).

3) ALFA ROMEO AVIO - S.p.a. - Napoli (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di turbogetti leggeri».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
4.766 (quattromilasettecentosessantasei) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammessi;
9.533 (novemilacinquecentotrentatre) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 7 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Finmeccanica - S.p.a.

4) ALFA ROMEO AVIO - S.p.a. - Napoli (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di turbocompressori».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.402 (millequattrocentodue) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammessi;
2.805 (duemilaottocentocinque) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Finmeccanica - S.p.a.

5) ANSALDO COMPONENTI - S.p.a. - Genova (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Grandi magneti superconduttori».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.330 (milletrecentotrenta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.330 (milletrecentotrenta) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1983.

6) BENMECCANICA - S.p.a. - Casalfiumanese (Bologna) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Unità motrici oleomeccaniche integrate ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 639 (seicentotrentanove) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della signora Marta Mondini Bacchini.

7) BIESSE - S.p.a. - COSTRUZIONE MACCHINE PER IL LEGNO - Pesaro (classificata piccola impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Sistema di produzione flessibile per la lavorazione di manufatti in legno ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.536 (duemilacinquecentotrentasei) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1984.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori: Giancarlo Selci e Anna Gasparucci.

8) CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI - S.p.a. - Bari - CALABRESE VEICOLI MUNICIPALI - S.p.a. - Bari (classificate grande impresa):

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: « Sistema integrato di smaltimento rifiuti ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 13.904 (tredicimilanovecentoquattro) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80 % dei costi ammessi.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

9) C.E.R.A.C. - CONSORZIO ECONOMICO RURALE ACQUISTI COLLETTIVI - Soc. coop. a responsabilità limitata - Roma (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Utilizzo dell'azoto non proteico nell'alimentazione zootecnica ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
519 (cinquecentodiciannove) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 422 (quattrocentoventidue) milioni di lire da imputare alla quota nord e 97 (novantasette) milioni di lire da imputare alla quota sud;
519 (cinquecentodiciannove) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 422 (quattrocentoventidue) milioni di lire da imputare alla quota nord e 97 (novantasette) milioni di di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 10 (dieci) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni.

Ammortamento: in n. 20 (venti) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 10 luglio 1983.

10) COR TUBI - S.p.a. - Torino (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Miglioramento delle caratteristiche di impianti di scarico per autovetture ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 977 (novecentosettantasette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 17 giugno 1981.

Condizioni particolari: fidejussione del signor Pier Antonio Cornaglia.

11) FARMITALIA CARLO ERBA - S.p.a. - Milano (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Derivati dell'ergot ad attività dopaminergica e antidopaminergica ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.850 (tremilaottocentocinquanta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
3.850 (tremilaottocentocinquanta) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

12) FIAT AVIAZIONE - S.p.a. - Torino (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Studio, progettazione e sviluppo della unità di potenza ausiliaria ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 9.896 (novemilaottocentonovantasei) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

13) FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI - S.p.a. - Trieste (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Sistemi interattivi per la progettazione di dettaglio della struttura dello scafo e degli impianti di bordo ».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.726 (tremilasettecentoventisei) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi;

1.242 (milleduecentoquarantadue) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 20% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

14) INSTRUMENTATION LABORATORY - S.p.a. - Paderno Dugnano (Milano) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Nuova apparecchiatura per la determinazione dei parametri emocoagulativi ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.271 (milleduecentosettantuno) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 10 (dieci) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 20 (venti) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1982.

15) ITALFARMACO - S.p.a. - Milano (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Derivati eterociclici modulatori della biosintesi delle prostaglandine, prostacicline e trombossani ».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.817 (milleottocentodiciassette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.817 (milleottocentodiciassette) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione del prof. Gastone De Santis.

16) IVEST - S.a.s. - INDUSTRIA VERNICI E SMALTI TORINO DI A. FURNARI & C. - Torino (classificata piccola impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Nuovi protettivi per sottoscocca ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 748 (settecentoquarantotto) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, di cui 452 (quattrocentocinquantadue) milioni di lire da imputare alla quota nord e 296 (duecentonovantasei) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 6 (sei) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in n. 12 (dodici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: da stabilire e comunque successiva alla delibera M.R.S.T.

17) LOMBARDINI - FABBRICA ITALIANA MOTORI - S.p.a. - Reggio Emilia (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Famiglia di motori diesel a tre cilindri ad iniezione diretta ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.577 (tremilacinquecentosettantasette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

18) MAX MEYER DUCO - S.p.a. - Milano (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Formulazione strumentale di prodotti vernicianti assistita da computer ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.181 (millecentottantuno) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

19) MANULI CAVI - S.p.a. - Battipaglia (Salerno) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Cavi speciali per centrali elettronucleari ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.383 (milletrecentottantatre) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, di cui 316 (trecentosedici) milioni di lire da imputare alla quota nord e 1.067 (millesessantasette) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1982.

20) A. MENARINI - S.a.s. - Firenze (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Piano Crono: sintesi, screening e sviluppo di sostanze a potenziale azione sul sistema cardiovascolare».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.800 (duemilaottocento) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 1.030 (milletrenta) milioni di lire da imputare alla quota nord e 1.770 (millesettecentosettanta) milioni di lire da imputare alla quota sud;
2.800 (duemilaottocento) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 1.030 (milletrenta) milioni di lire da imputare alla quota nord e 1.770 (millesettecentosettanta) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1982.

21) NECCHI - S.p.a. - Pavia (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Controllo digitale diretto di nuovo tipo per macchine per cucire elettroniche ad uso domestico».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.190 (millecentonovanta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1982.

22) NECCHI - S.p.a. - Pavia (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo tipo di azionamento con controllo elettronico delle macchine per cucire per uso industriale».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
525 (cinquecentoventicinque) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
525 (cinquecentoventicinque) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni e 8 mesi.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1982.

23) NUOVA MA.NA.RO. DI MARCO MARCONI & C. - S.n.c. - Jesi (Ancona) (classificata piccola impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Ottimazione strutturale ed impiantistica di autobotti».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.177 (millecentosettantasette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1983.

24) NUOVA SANAC - S.p.a. - Genova (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Miglioramento di prodotti refrattari».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.387 (milletrecentoottantasette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, di cui 96 (novantasei) milioni di lire da imputare alla quota nord e 1.291 (milleduecentonovantuno) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Finanziaria Siderurgica Finsider - S.p.a. - Roma.

25) NUOVA SANAC - S.p.a. - Genova (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Polveri acciaio-repellenti».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 399 (trecentonovantanove) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, di cui 35 (trentacinque) milioni di lire da imputare alla quota nord e 364 (trecentosessantaquattro) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Finanziaria Siderurgica Finsider - S.p.a. - Roma.

26) OFFICINE METALLURGICHE G. CORNAGLIA - S.p.a. - Beinasco (Torino) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Particolari per auto realizzati per imbutitura profonda, con materiali alternativi».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 816 (ottocentosedici) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 17 giugno 1981.

Condizioni particolari: fidejussione del signor Pier Antonio Cornaglia.

27) OIMA - COSTRUZIONI MECCANICHE - S.p.a. - Montebelluna (Treviso) (classificata piccola impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema computerizzato per la gestione automatica di presse ad iniezione».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
409 (quattrocentonove) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
409 (quattrocentonove) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1983.

Condizioni particolari:
aumento di capitale per lire 250 milioni da versare interamente prima della firma del contratto;
fidejussione del signor Icaro Olivieri.

28) SOCIETÀ CAVI PIRELLI - S.p.a. - Milano (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Sviluppo di collegamenti in cavo per il trasporto di grandi potenze in corrente continua ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.213 (quattromiladuecentotredici) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1981.

29) RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA - S.p.a. - Milano (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Nuovi derivati dell'acido 3-metilflavoncarbossilico ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 960 (novecentosessanta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, di cui 768 (settecentosessantotto) milioni di lire da imputare alla quota nord e 192 (centonovantadue) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1980.

30) RIMAR CHIMICA - S.p.a. - Trissino (Vicenza) (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Studio sull'impiego di fluoruro di nitrosile nella produzione di composti fluoroaromatici ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
315 (trecentoquindici) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35 % dei costi ammessi;
315 (trecentoquindici) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 10 (dieci) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in n. 20 (venti) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Rimar - S.p.a.

31) ROJ ELECTROTEX - S.p.a. - Biella (Vercelli) (classificata piccola impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Preparatore misuratore di trama per telai a getto d'aria e a getto d'acqua ».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 934 (novecentotrentaquattro) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: 7 (sette) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 2 anni e 7 mesi.

Ammortamento: in n. 14 (quattordici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1983.

32) SAES GETTERS - S.p.a. - Milano (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Isolamento termico mediante intercapedine sotto vuoto ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
290 (duecentonovanta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
290 (duecentonovanta) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 gennaio 1983.

33) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO - S.p.a. - Roma - ISTITUTO DI RICERCA CESARE SERONO - S.p.a. - Ardea (Roma) (classificate grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Peptidi puri da timostimolina ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.960 (duemilanovecentosessanta) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 880 (ottocentottanta) milioni di lire da imputare alla quota nord e 2.080 (duemilaottanta) milioni di lire da imputare alla quota sud;
2.960 (duemilanovecentosessanta) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 880 (ottocentottanta) milioni di lire da imputare alla quota nord e 2.080 (duemilaottanta) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 9 (nove) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in n. 18 (diciotto) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

34) TECNOALIMENTI - S.p.a. - Catania - AGRO-FIL Soc. Coop. a r.l. - Catania (classificate grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Studio delle tecnologie per l'ottenimento di alimenti liofilizzati compressi ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
800 (ottocento) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 276 (duecentosettantasei) milioni di lire da imputare alla quota nord e 524 (cinquecentoventiquattro) milioni di lire da imputare alla quota sud;
800 (ottocento) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 276 (duecentosettantasei) milioni di lire da imputare alla quota nord e 524 (cinquecentoventiquattro) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 10 (dieci) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in n. 20 (venti) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria per l'intero importo.

35) TECNOBIOMEDICA - S.p.a. - Pomezia (Roma) - SURGITALIA INDUSTRIE SAMO - S.p.a. - Bologna - TEKSID - S.p.a. - Torino (classificate grande impresa):

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: « Sviluppo di endoartroprotesi ».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.237 (milleduecentotrentasette) milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 1.119 (millecentodiciannove) milioni di lire da imputare alla quota nord e 118 (centodiciotto) milioni di lire da imputare alla quota sud;
1.237 (milleduecentotrentasette) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 1.119 (millecentodiciannove) milioni di lire da imputare alla quota nord e 118 (centodiciotto) milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 aprile 1984.

Condizioni particolari: contratti separati con le tre aziende partecipanti (a fronte di costi ammissibili di L.mil. 795 Tecnobiomedica, L.mil. 799,9 Surgitalia Industrie Samo e L.mil. 1498 Teksid), ma comunque legati da un comune capitolato tecnico.

La parte di finanziamento Surgitalia Industrie Samo sarà assistita da fidejussione del sig. Guido Riva; la parte di finanziamento Tecnobiomedica sarà assistita da fidejussione pro-quota della Teksid e del sig. Guido Riva (rispettivamente 65% e 35%).

36) TECNOMARE - SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE - S.p.a. - Venezia (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Ricerca per la progettazione del TM-308, veicolo per ispezione e controlli di strutture marine in acque profonde ».

Forma di finanziamento:
intervento nella spesa;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
784 (settecentoottantaquattro) milioni di lire nella forma di intervento nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
784 (settecentoottantaquattro) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata della ricerca: non oltre 5 (cinque) anni.

Data di inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione delle società Agip - S.p.a. e Micoperi - S.p.a. ciascuna per il 50%.

37) TECNOMARE - SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE - S.p.a. - Venezia (classificata grande impresa):

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: « Ricerca per la realizzazione e sperimentazione di un modulo portatile per rilievi geotecnici superficiali in sito su fondale marino ».

Forma di finanziamento:
intervento nella spesa;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
480 (quattrocentottanta) milioni di lire nella forma di intervento nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
480 (quattrocentottanta) milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata della ricerca: non oltre 3 (tre) anni.

Data di inizio della ricerca: 1° giugno 1983.

Condizioni particolari: fidejussione sussidiaria da parte di uno o più (ed in tal caso anche « pro-quota ») soci industriali.

Art. 2.

Le operazioni di cui appresso, già deliberate nelle date per ciascuna indicate, vengono dichiarate decadute:

IRVIN - S.p.a. - Aprilia (Latina):

Delibera M.R.S.T.: 28 aprile 1983.

Progetto di ricerca: « Sviluppo di un nuovo arrotolatore per cinture di sicurezza inerziale a doppia sensibilità ».

SFEAT - S.p.a. - Novate Milanese (Milano):

Delibera M.R.S.T.: 22 dicembre 1983.

Progetto di ricerca: « Dispositivo per l'eliminazione ed il recupero termico dei solventi nei forni di essiccazione delle vernici ».

SFEAT - S.p.a. - Novate Milanese (Milano):

Delibera M.R.S.T.: 17 maggio 1984.

Progetto di ricerca: « Macchina per la stampa a più colori di lamierini metallici ».

Viene inoltre dichiarata decaduta la seguente domanda di finanziamento:

HATU' - S.p.a. - Bologna: « Guaina per incontinenza urinaria ».

Art. 3.

Il progetto di ricerca appresso specificato, non viene ammesso all'intervento del Fondo per la ricerca applicata, sentito anche il parere dell'Istituto superiore di sanità:

CANDY ELETTRODOMESTICI - S.p.a. - Brugherio (Milano):

Progetto di ricerca: « Lavabiancheria per uso domestico a solventi in circuito chiuso ».

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1984

Il Ministro: GRANELLI

(6992)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 54/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 31 del 4 ottobre 1984 e n. 35 del 16 ottobre 1984;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, convertito nella legge 30 novembre 1984, n. 800;

Visto il decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984;

Visto il decreto-legge n. 864 del 21 dicembre 1984;

Vista la legge n. 362 del 21 luglio 1984;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge n. 864 del 21 dicembre 1984, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

Benzina super	L./lt.	1.300
Benzina normale	»	1.250
Benzina agricola	»	390
Benzina pesca e piccola marina	»	361

Con decorrenza 1° gennaio 1985, i prezzi dei prodotti petroliferi sotto indicati sono fissati come segue:

Benzina agricola	L./lt.	393
Benzina pesca e piccola marina	»	360

G.P.L. autotrazione: prezzo al consumo all'impianto di erogazione: L./lt. 581.

Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg/lt. 15 °C.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

G.P.L. domestico: prezzo al consumo franco magazzino del rivenditore per merce in bombole d'acciaio posta sul mezzo del compratore:

	Uso domestico (IVA inclusa) L./kg	Altri usi (IVA esclusa) L./kg
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg.	1.048	961
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg	998	916
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore al l'85 % della miscela)	—	928

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante, con caratteri di adeguata rilevanza per tutte le varie confezioni, sia il prezzo di vendita franco negozio che il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore.

G.P.L. sfuso per usi industriali: (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento: L./kg 525,56 (IVA esclusa).

Tutti i prezzi surriportati sono comprensivi delle imposte nonché di un sovraprezzo per la Cassa conguaglio G.P.L. pari a L./kg 10.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(7114)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazione al programma di case per lavoratori, per la regione Molise, approvato dal CIPE l'8 agosto 1980, in attuazione della legge n. 146/80. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPE ha modificato la delibera in data 8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il « Settore case per lavoratori » (allegato C), per la regione Molise:

1. La « S.p.a. Fiat case sud di Larino (Campobasso) » viene sostituita dalla « Coop. edil. "Difesa Grande" di Termoli (Campobasso) ».

2. La « Coop. edil. "La Pendolare" di Ururi (Campobasso) » viene sostituita dalla « Coop. edil. "Difesa Grande" di Termoli (Campobasso) ».

(6902)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 3 dicembre 1984, n. **1/20.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione delle causali* 49a) e 52) *dell'allegato* A.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, è modificata come in appresso indicato:

1) Il paragrafo I « Assegnazione di valuta a residenti » delle disposizioni di attuazione della causale 49*a*) è modificato come segue:

la lettera *a*) del quarto comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) biglietti di Stato e/o di banca esteri fino al controvalore in lire di ECU 700. »;

la lettera *g*), quarto comma, è abrogata;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Si precisa che le somme da trasferire o da accreditare nei conti di pertinenza estera a regolamento di biglietti di viaggio e di buoni benzina venduti in Italia ai sensi delle causali 50) e 51) dell'allegato *A* al decreto, nonché i biglietti di Stato e/o di banca italiana esportabili ai sensi dell'art. **47** del decreto non sono imputabili all'assegnazione valutaria ottenibile per ogni viaggio all'estero. »;

l'ultimo alinea del punto 3) (eurochèques) delle « Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio dei singoli mezzi di pagamento » è sostituito dal seguente:

« gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente entro il limite di Lit. 1.600.000 a viaggio, tenendo conto delle altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio all'estero. »;

viene abrogato il punto 4) « carte di credito » delle « Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento. ».

2) Le disposizioni di attuazione della causale 52) « Servizi turistici » dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 sono modificate come segue:

« Le banche abilitate possono procedere al regolamento per conto di residenti (agenzie turistiche od organizzazioni similari, privati, nonché enti emittenti carte di credito) di specifici servizi turistici prestati o da prestare all'estero da non residenti. Il regolamento è subordinato alla esibizione di documentazione comprovante la regolarità dell'operazione (contratto, fattura, ecc.) ovvero di preventivo di spesa rilasciato da non residente prestatore del servizio o intermediario nel settore dei servizi turistici. In quest'ultimo caso il residente è obbligato ad esibire a posteriori, alla banca intervenuta nell'operazione, la documentazione comprovante l'effettiva utilizzazione dei servizi (fatture, biglietti di viaggio, ecc.); la mancata esibizione della documentazione deve essere segnalata all'Ufficio (servizio ispettorato). Qualora tali trasferimenti siano effettuati per conto di enti emittenti le carte di credito, le banche possono procedere al regolamento sulla base di tabulati riepilogativi trasmessi dagli enti medesimi.

A titolo esemplificativo, si precisa che costituiscono esborsi per servizi turistici all'estero quelli relativi a servizi alberghieri, servizi di trasporto, noleggio di imbarcazioni da diporto per turismo, noleggio o locazione di automobili, campers e altri mezzi di trasporto destinati al turismo, partecipazioni a crociere marittime ed aeree, locazione di immobili per soggiorni a scopo di vacanza, partecipazioni a manifestazioni sportive o a rappresentazioni di carattere culturale, diritti di prenotazione o caparre afferenti i servizi in questione.

Le agenzie turistiche e le organizzazioni similari, quando procedono alla cessione contro lire a residenti di servizi turistici da utilizzare all'estero, devono rilevare le generalità, il comune di residenza, l'indirizzo e il codice fiscale dei residenti medesimi. Questi dati, insieme al prezzo in lire dei servizi ceduti, devono essere comunicati all'Ufficio (servizio elaborazioni statistiche) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le suddette cessioni; l'adempimento può essere assolto anche mediante l'invio di supporti magnetici. Parimenti le banche abilitate, quando procedono ad esborsi della specie per conto di privati, devono rilevare i suddetti elementi di identificazione, ivi compreso il codice fiscale. Questi dati devono essere comunicati all'Ufficio (servizio elaborazioni statistiche), insieme al controvalore in lire dell'importo trasferito, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenuti tali esborsi; l'adempimento può essere assolto anche mediante l'invio di supporti magnetici. Quando le suddette cessioni contro lire e i trasferimenti bancari avvengono per conto di minori, le agenzie turistiche od organizzazioni similari e le banche abilitate devono tra l'altro rilevare, ai fini della successiva trasmissione all'Ufficio, gli elementi di identificazione del rappresentante, il suo codice fiscale e la veste in cui agisce (genitore, tutore, ecc.), nonché il nominativo del rappresentato.

Disposizioni particolari per l'utilizzo della carte di credito

I residenti possono detenere una o più carte di credito per uso personale, rilasciate da enti autorizzati all'emissione dal Ministero del commercio con l'estero. Tali carte (valide solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero) sono utilizzabili all'estero per il pagamento di servizi turistici previsti nella causale in riferimento. Le carte non possono essere utilizzate per ottenere anticipi in contanti in valuta.

Qualora nel corso dell'anno solare il residente abbia utilizzato carte di credito personali per i servizi di cui alla presente causale per importo superiore a Lit. 5.000.000, egli deve conservare per cinque anni la documentazione comprovante il 75% delle spese effettuate oltre il limite di Lit. 5.000.000 che dovrà essere esibita a richiesta degli organi preposti ai controlli valutari.

Gli enti emittenti le carte di credito per uso personale devono far sottoscrivere al titolare una dichiarazione con la quale si impegni a conservare per cinque anni la documentazione comprovante il 75% delle spese effettuate all'estero oltre il limite di Lit. 5.000.000 per anno solare, in pagamento dei servizi previsti alla presente causale.

I predetti enti, che sono abilitati ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte di carte di credito personali, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi (servizio elaborazioni statistiche) — anche mediante l'invio di supporti magnetici — entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati loro comunicati gli utilizzi delle carte di credito, l'elenco dei residenti che hanno effettuato tali utilizzi. In tale elenco devono essere indicati, per ciascun utilizzatore delle carte, le generalità, il comune di residenza, l'indirizzo e il codice fiscale, unitamente al complessivo importo, espresso in lire, speso nel corso del mese. Con tale segnalazione devono essere evidenziati i singoli utilizzi delle carte di credito per scopi non consentiti.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, ivi comprese quelle vigenti fino al 1° maggio 1984, devono essere intese nel senso che le agenzie turistiche od organizzazioni similari possono effettuare, tramite banca abilitata per conto di residenti, trasferimenti a favore di non residenti concernenti soggiorni correlati a spese di cura, studio e affari all'estero da parte dei residenti medesimi, osservate le disposizioni che disciplinano le relative causali. »

Il direttore: MONTERASTELLI

(7006)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 110° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 110° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1985-86.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamente per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il 38° anno di età alla data del 31 dicembre 1985.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado del ruolo normale unico delle Armi, precisandone data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, faranno pervenire le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della Scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta si svolgerà il 19 *febbraio* 1985 *presso la Scuola di guerra in Civitavecchia.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, *qualunque siano i motivi dell'assenza*, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura della Scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati supereranno la prova orale se conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto al voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nelle valutazioni di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sarà trasmessa, unitamente ai verbali di esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso sarà pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risulteranno compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali con uguale voto finale saranno collocati in graduatoria *facendo precedere il più anziano in ruolo.*

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa, con propria determinazione, non possano frequentare il 110° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possano sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 85

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . .
nato a . . . il . . . in servizio presso . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 110° corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1985-86.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . . al . . . .
con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . .
con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . .
con il grado di . . . .;

b) possedere i seguenti titoli:

. . . .;
. . . .;
. . . .;

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I. *Modalità.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

Tempo a disposizione: 6 ore.

II. *Programma.*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni.

1) La prima guerra mondiale:

a) genesi;

b) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, logistici, tecnici, ecc.).

2) Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3) La seconda guerra mondiale:

a) genesi;

b) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4) L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;

b) mezzi;

c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5) L'Organizzazione del trattato Nord Atlantico (NATO):

a) scopi;

b) gli organi civili e militari della NATO.

6) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause;

b) la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;

c) conflitti del Sud-Est asiatico: cause; nuovo assetto.

7) Argomenti di carattere politico, militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I. *Modalità.*

La materia è ripartita in due gruppi di tesi (uno relativo alla regolamentazione di impiego ed uno ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II. *Programma.*

Primo gruppo di tesi

REGOLAMENTAZIONE D'IMPIEGO

Tesi n. 1:

1) Tattica:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mec.;

d) la D. mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;

f) l'artiglieria della D. mec. e B. mec.;

g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;

h) difesa NBC.

2) Logistica:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione territoriale in zone tattico-logistiche; loro suddivisione interna; comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);

b) organi di comando e direttivi delle unità a livello btg. e gr. Loro attribuzioni e dipendenze;

c) funzionamento dei servizi sanitari nelle unità a livello btg. e gr.;

d) dotazioni di prima linea delle unità a livello btg., scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;

e) autonomia logistica;

f) organizzazione logistica del gr. tat. mec. e cor.

Tesi n. 2:

1) Tattica:

a) battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor. nelle operazioni offensive;

d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;

e) fisionomia organico-tattica della B. mec. e del btg. mot.;

f) la cooperazione arma base-artiglieria;

g) cenni sulle specialità del genio;

h) il servizio informazioni operativo (cenni).

2) Logistica:

a) le attività logistiche;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec./btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) unità di misure logistiche;

e) funzionamento dei servizi trasporti e materiali nelle unità a livello btg. e gr.

Tesi n. 3:

1) Tattica:

a) cenni sull'azione di presa contatto e frenaggio;

b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e del btg. alp.;

c) la B. mec. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;

d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);

e) la B. cor. nelle operazioni offensive;

f) artiglieria: l'artiglieria della D. cor. e della B. cor.; il gr. a. smv.;

g) trasmissioni:
sistemi di trasmissione;
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O.OP.).

2) Logistica:

a) i mezzi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. mec., cor. e mot.;

c) organi esecutivi del gr. a. delle diverse specialità. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi di commissariato nelle unità a livello btg. e gr.;

e) organizzazione logistica del gr. tat. alp.

Tesi n. 4:

1) Tattica:

a) la D. mec. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nelle operazioni offensive;

c) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;

d) il gr. tat. alp. nella difesa;

e) il GED nell'azione in Z.S.;

f) fisionomia organico-tattica del btg. mec. e GED;

g) artiglieria: l'artiglieria della B. mot., alp., par.; il gr. a. mon.;

h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

2) Logistica:

a) i complessi logistici. Il centro logistico;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. alp. e B. par.;

c) organi esecutivi del GED, btg. g. p., btg. t. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio di amministrazione nelle unità a livello btg. e gr.;

e) l'organizzazione logistica del gr. tat. par.;

f) il movimento per via ordinaria.

Tesi n. 5:

1) Tattica:

a) la B. mec./cor. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A. (cenni);

h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento.

2) Logistica:

a) organi di comando e direttivi delle unità a livello btg. e gr. Loro attribuzioni e dipendenze;

b) funzionamento dei servizi sanitari nelle unità a livello btg. e gr.;

c) dotazioni di prima linea delle unità a livello btg. e gr. Scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;

d) i complessi logistici: il centro sanitario;

e) lo stazionamento.

Tesi n. 6:

1) Tattica:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;

b) fisionomia organico-tattica delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattica e logistica della B. cor.;

d) il gr. tat. mec./cor. nell'attacco;

e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;

f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);

h) aviazione leggera dell'Esercito.

2) Logistica:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica divisionale;

b) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec./btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

c) i settori di intervento;

d) i livelli;

e) la catena funzionale logistica.

Secondo gruppo di tesi

ARMI, TIRO E MEZZI TECNICI

Tesi n. 1:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale e delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) mortai:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

c) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;

d) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;

e) osservazione:
generalità;
osservazione di artiglieria: compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);

f) criteri generali d'impiego dei campi minati;

g) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:
apertura passaggi e metodi di apertura;
bonifica (cenni);

h) mezzi di trasmissione a filo:
caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori.

Tesi n. 2:

a) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

b) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene ed incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

c) materiali per la visione notturna: generalità, tipi di materiale;

d) artiglieria c/c e c/a:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie c/a in dotazione all'Esercito;

e) elementi di tiro:
effetti del fuoco e forme di intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

f) osservazione:
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento;

g) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

h) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

i) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. em.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito.

Tesi n. 3:

a) veicoli protetti:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli protetti in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):

tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) aggressivi chimici:

generalità ed effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica;

d) artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito:

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;

e) elementi di tiro:

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro;

f) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico;
fotografie aeree;

g) carte topografiche per usi militari: descrizione ed uso;

h) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi di acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione;

i) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche;

l) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche:
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione.

Tesi n. 4:

a) armi senza rinculo e missili c/c:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) mezzi ruotati e mezzi aerei:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati ed aerei in dotazione all'Esercito;

c) missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

d) elementi di tiro dei missili terrestri e contraerei:

generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

e) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni);

f) elementi di fortificazione permanente;

g) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relative alle strade;

h) radar e materiali radio di normale dotazione:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(7038)

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo al 110° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri al 110° corso di stato maggiore che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1985-86.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non successiva al 30 giugno 1978;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1985;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisando le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta «per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati, stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare, ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e formata la graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione, da parte del Ministro della difesa, della graduatoria medesima.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'Amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

I capitani dei carabinieri vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il 110° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1984
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 86

ALLEGATO
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . nato a . . il . in servizio presso . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al 110° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1985-86.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. dal . . al .
con il grado di . .,
. dal . . al .
con il grado di . .,
. dal . . al . .
con il grado di . . .,

b) possedere i seguenti titoli:

.

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

Data, .

Firma

(7037)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi sessantaquattro posti nella settima qualifica funzionale (ex ispettore) nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, nella legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1973, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 135, con il quale furono determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato e i successivi decreti modificativi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 ed in particolare gli articoli 16 e 114 concernenti rispettivamente l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia e il divieto per gli appartenenti alle Forze di polizia di iscrizione ai partiti politici;

Vista la legge 24 aprile 1984, n. 93, che ha prorogato i termini di cui al citato art. 114 della legge n. 121/81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390 e successive;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha ratificato con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerati i posti da riservare al passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70 nelle premesse citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 marzo 1982 concernente l'autorizzazione a mettere a concorso sessantaquattro posti per funzionario nella settima qualifica funzionale in prova (ex ispettore in prova) nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il parere n. 2174 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza di sezione del giorno 2 ottobre 1974, ha espresso circa il programma d'esami;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantaquattro posti nella settima qualifica funzionale in prova (ex ispettore in prova) nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel seguente modo:

Piemonte	4
Veneto	2
Lombardia	10
Liguria	9
Emilia-Romagna	6
Toscana	6
Marche	5
Abruzzo	4
Lazio	10
Molise	2
Basilicata	4
Calabria	2

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenente alla ex carriera di concetto con ex qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di ex segretario principale o equiparata che sia in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nella sede della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno e il 45° per mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta (1);

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati da un impiego statale per motivi indicati all'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite di 35 anni è altresì elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dello Stato dei ruoli ordinari, degli operai permanenti dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - 00187 Roma - Via G. Carducci n. 5, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico oppure in caso di iscrizione, di essere disposto, in caso di nomina, a dare le dimissioni dal partito;

9) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

11) l'indirizzo preciso — completo di numero di codice di avviamento postale — al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere la successiva eventuale variazione di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale presta servizio, per i militari alle armi il visto del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda né per gli eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 aprile 1985.

I candidati, ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi alle ore 9 (nove) dei giorni e nella sede specificata nel precedente comma.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi alle singole prove, nonché alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima del colloquio, a una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione al colloquio, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultassero comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza od alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovranno avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza alla nomina dovranno far pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti in debito bollo redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Roma - Via G. Carducci n. 5, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza dalla nomina, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver diritto a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti. In caso di smarrimento del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o degli eventuali ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e buon comportamento.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di Polizia di Stato.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultassero conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio (1).

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione professionale ai vincitori del presente concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 141

---

(1) Abrogato dalla legge 29 ottobre 1984, n. 732.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Ecologia, selvicoltura generale e selvicoltura speciale;
2) Sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei bacini montani;
3) Economia ed estimo forestale;
4) Costruzioni rurali e stradali, segherie e teleferiche;
5) Alpicoltura;
6) Legislazione forestale e montana.

Le due prove scritte verteranno sulle materie ai numeri 1) e 2); il colloquio su tutto il programma.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per la economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci n. 5 - 00187 ROMA

Il sottoscritto/a (1) . . . . nato/a . . . . . . (provincia . . . .) il (2) . . . . . e residente in . . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantaquattro posti nella settima qualifica funzionale in prova (ex ispettore in prova) nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Dichiara di:

a) essere cittadino italiano;

b) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3) . . .;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . . in data . . . . .;

e) di non essere iscritto a partiti politici ovvero di essere disposto, in caso di nomina, a dare le dimissioni dal partito;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione:

g) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero servizi resi e cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo:
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data

Firma

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (4) .

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(6827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze della terra (ex istituto di geologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di anatomia e istologia patologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli Studi - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(7033)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di anatomia umana . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia; diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'università dgli studi di Messina scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(7034)

Concorso ad un posto di agente socio-sanitario presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline biologiche della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo agente-socio-sanitario.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(7035)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facolta di architettura:

dipartimento di rappresentazione e rilievo (per le esigenze della prima cattedra di disegno e rilievo) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il Dipartimento di rappresentazione e rilievo - Piazza Borghese n. 9 - 00186 Roma, alle ore 9 del centesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(7031)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Lecce

E' indetto pubblico concorso, mediante prova d'arte, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (quarta qualifica funzionale) per l'Università di Lecce per la seguente qualifica di mestiere: maestro falegname.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

E' indetto pubblico concorso, mediante prova d'arte, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) per l'Università di Lecce per la seguente qualifica di mestiere: elettricista circuitista elettrico.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

E' indetto pubblico concorso, mediante prova d'arte, a due posti di operaio qualificato di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) per l'Università di Lecce, per la seguente qualifica di mestiere: giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(7032)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Catania

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di urologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(7013)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara, facoltà di Farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica via Scandiana n. 21, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 8 gennaio 1985, ore 9.

(7096)

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, saranno ripetute presso l'aula dell'istituto di genetica (istituti biologici - campus), via Amendola, 165/A, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1985, ore 9;

seconda prova: 11 gennaio 1985, ore 9.

(7097)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 13 aprile 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Balboni Alberto, nato a Bologna il 16 dicembre 1945	punti	100	su 100
Frondini Carlo, nato a Bologna il 14 agosto 1949	»	100	»
Cremonini Giuliano, nato a Bologna il 7 ottobre 1946	»	99	»
Luppi Marcello, nato a Bologna il 24 dicembre 1948	»	99	»
Sarti Gabriele, nato a Crevalcore il 17 settembre 1947	»	99	»
Mariani-Cerati Daniela, nata a Novellara il 9 marzo 1947	»	98	»
Marzara Giovanni, nato a Bologna il 5 ottobre 1943	»	98	»
Romagnoli Giancarlo, nato ad Urbino il 4 marzo 1937	»	98	»
Di Taranto Alfredo, nato a Foggia il 18 gennaio 1946	»	97	»
Francesconi Franco, nato a Bologna il 18 agosto 1934	punti	96	su 100
Biolcati Aldo, nato a Milano il 10 luglio 1943	»	93	»
Dalmonte Edoardo, nato a Faenza il 9 ottobre 1946	»	93	»
Manopulo Roberto, nato a Como il 14 settembre 1947	»	93	»
Marchini Lorenzo, nato a Parma il 2 gennaio 1947	»	93	»
Miotto Paolo, nato a Padova il 18 febbraio 1948	»	93	»
Penserini Augusto, nato a Montecerignone l'11 settembre 1948	»	93	»
Polotti Renzo, nato a Brescia il 26 gennaio 1949	»	93	»
Costantini Silvio, nato a Pescara il 9 maggio 1949	»	92	»
Tamellini Fabio, nato a Soave il 25 gennaio 1942	»	92	»
Bartorelli Luisa, nata a Firenze il 21 giugno 1938	»	91	»
Belloi Luciano, nato a Pavullo il 31 marzo 1946	»	91	»
Luciano Mario, nato a Vibo Valentia il 29 gennaio 1950	»	91	»
Nardi Roberto, nato a Bologna il 27 settembre 1948	»	91	»
Perniciaro Giovanni, nato a Mazara del Vallo il 27 settembre 1937	»	91	»
Acri Massimino, nato a S. Giovanni in Fiore il 22 settembre 1935	»	89	»
Apuzzo Alberto, nato a Bolzano il 13 giugno 1947	»	89	»
Grumelli Bruno, nato a Milano il 5 agosto 1939	»	89	»
Kowoll Antonio, nato a Lecce il 17 gennaio 1947	»	89	»
Lacquaniti Bruno, nato a Vibo Valentia il 29 luglio 1947	»	89	»
Carapezzi Carlo, nato a Reggio Emilia il 30 settembre 1945	»	88	»
Ferretti Piergiorgio, nato a Parma l'8 maggio 1947	»	88	»
Lacetera Antonio, nato a Grottole il 1° marzo 1949	»	88	»
Marini Giuliano, nato a Pesaro il 27 febbraio 1949	»	88	»
Neri Mirco, nato a Modena il 1° agosto 1946	»	88	»
Salsi Afro, nato a Falconara Marittima il 12 maggio 1949	»	88	»
Bonaiuto Salvatore, nato a Canicattini Bagni il 1° aprile 1946	»	87	»
Cucca Salvatore, nato a Venezia il 1° novembre 1945	»	87	»
Di Cioccio Luigi, nato a Castrocielo il 26 gennaio 1948	»	87	»
Lombardo Antonio, nato a Catania il 5 settembre 1947	»	87	»
Lucantoni Cesare, nato ad Ancona il 16 febbraio 1951	»	87	»
Caione Fernando, nato a S. Demetrio il 31 gennaio 1933	»	86	»
Giallauria Raffaele, nato a Formia il 12 febbraio 1940	»	86	»
Leopardi Maurizio, nato a Verona l'11 aprile 1947	»	86	»
Trentini Maurizio, nato a Bologna il 29 luglio 1946	»	86	»
Farina Carlo, nato a Casalfiumanese il 3 settembre 1942	»	85	»
Pesce Alberto, nato a Scafati il 6 marzo 1946	»	85	»
Salvador Luigi Pietro, nato a Piovene Rocchette il 7 settembre 1946	»	85	»
Zavatteri Gaetano, nato a S. Pietro in Cariano il 25 settembre 1942	»	85	»
Bertoni Pietro, nato a Brescia il 15 giugno 1948	»	84	»
Capelli Peppino, nato a Nuoro il 14 febbraio 1943	»	84	»

Cotronei Piero, nato a Reggio Calabria il 4 febbraio 1948 punti 84 su 100

D'Arista Vincenzo Antonio, nato ad Auletta il 5 aprile 1943 » 84 »

Guarino Fernando, nato a Chieti il 13 giugno 1949 » 84 »

Mazza Felice, nato a S. Martino Sannita il 10 novembre 1940 » 84 »

D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 » 83 »

Gainotti Gianfranco, nato a Solignano il 30 ottobre 1943 » 83 »

Ravanelli Pierantonio, nato a Seriate il 17 luglio 1946 » 83 »

Tellini Umberto, nato a Quinto il 14 marzo 1944 » 83 »

Tieghi Bruno, nato a Monza il 18 aprile 1940 » 83 »

Alloia Vito, nato a Mola di Bari il 31 marzo 1942 » 82 »

Della Marchina Maurizio, nato a Rimini il 31 ottobre 1946 » 82 »

Mineo Ignazio, nato a Bagheria il 28 agosto 1942 » 82 »

Ricci Francesca Maria, nata a Firenze il 2 aprile 1943 » 82 »

Savorani Giancarlo, nato a Bagnacavallo il 20 aprile 1949 » 82 »

Tarditi Edoardo, nato a Savona il 7 settembre 1943 » 82 »

Giarimboli Mario, nato a Mercogliano il 10 luglio 1947 » 81 »

D'Angelo Carlo, nato a Silvi il 6 giugno 1947 » 81 »

De Lorenzi Franco, nato a Cornigliano il 21 aprile 1926 » 81 »

Giustini Alessandro, nato ad Arezzo l'11 luglio 1948 » 81 »

Spalluto Adriano, nato ad Urbino l'8 maggio 1944 » 81 »

Berardi Michele, nato a Ruvo di Puglia il 5 aprile 1940 » 80 »

Bruni Dario, nato a Salerno l'11 novembre 1942 » 80 »

Brusomini Adolfo, nato a Cavarzere il 22 aprile 1923 » 80 »

Chirico Dionigi, nato a Casal di Principe il 12 dicembre 1943 . » 80 »

Davoli Camillo, nato a Reggio Emilia il 2 marzo 1947 » 80 »

Iannacci Pietro, nato a Montebello di Bertona il 20 aprile 1937 » 80 »

Mancinella Angelo, nato a Firenzuola il 5 settembre 1945 » 80 »

Mancini Giorgio, nato a Monte S. Pietrangeli il 14 luglio 1944 » 80 »

Portelli Emilio, nato a Scicli il 23 settembre 1941 . » 80 »

Branca Santo, nato a Noto il 29 agosto 1947 » 79 »

Gaetti Remo, nato a Morro d'Alba il 27 agosto 1935 » 79 »

Maffettone Paolino, nato a Palma Campania l'8 settembre 1945 » 79 »

Olivari Giuseppe, nato a Mestre il 3 febbraio 1948 » 79 »

Pastore Florio, nato a Cornedo il 21 aprile 1935 » 79 »

Pravadelli Bruno, nato a Verona il 3 novembre 1941 » 79 »

Cannone Michele, nato ad Andria il 14 aprile 1949 » 78 »

Montanari Pier Vittorio, nato a Massa il 2 ottobre 1942 » 78 »

Ruggeri Carmelo Sebastiano, nato a Roccalumera il 20 luglio 1947 » 78 »

Colombo Enrico, nato a Cernobbio il 13 maggio 1945 . » 77 »

De Tommaso Giuseppe, nato a Lucera il 17 dicembre 1946 » 77 »

Giglioli Leonetto, nato a Firenze il 1° gennaio 1943 . . . . . » 76 »

Pensa Antonio, nato a Casalvelino il 18 agosto 1932 . . . . punti 76 su 100

Pedone Vincenzo, nato a Pescara il 4 settembre 1946 . . . . » 75 »

Crivellaro Roberto, nato a Verona il 17 febbraio 1941 . . . . » 74 »

Scandale Gianfranco, nato a Bari il 7 marzo 1947 . . . . » 74 »

Vittadello Gabriele, nato a Padova il 30 gennaio 1939 . . . . » 74 »

Zunino Francesco, nato a Genzano Lucania il 26 giugno 1928 . . . . . . » 74 »

Banchini Alberto, nato a Parma il 16 settembre 1947 . . . . » 73 »

Ruggiano Carlo, nato a Verona il 24 aprile 1949 . . . . » 73 »

Bertolotti Silvio, nato ad Asmara il 4 aprile 1941 . . . . » 71 »

Paietta Alberto, nato a Varese il 2 agosto 1946 . . . . » 71 »

Faggioli Maurizio, nato a Mesola il 23 agosto 1945 . . . . » 70 »

Mazzeo Vincenzo, nato a Camerota il 7 luglio 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6791)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 13 aprile 1984 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Cacciari Alfredo, nato a Bologna il 12 giugno 1946 . . . . punti 99 su 100

Caione Paolo, nato a Roma il 22 agosto 1946 » 99 »

Calisti Alessandro, nato a Roma il 9 dicembre 1946 . . . . » 99 »

Martone Antonio, nato a Napoli il 23 luglio 1945 . . . . » 99 »

Torricelli Maurizio, nato a Milano il 18 settembre 1947 . . . . » 98 »

Aliotta Antonio, nato a Napoli il 25 settembre 1949 . . . . » 97 »

Cardoni Giovanni, nato a Matelica il 23 maggio 1945 . . . . » 97 »

Arena Francesco, nato a Messina il 3 novembre 1946 . . . punti 96 su 100
Rivosecchi Massimo, nato a Roma il 6 ottobre 1946 . . . » 96 »
Tamisani Anna Maria, nata a Genova-Sestri l'8 settembre 1945 » 96 »
Ekema Giorgio, nato a Guat Soppo (Camerum) il 12 febbraio 1940 . . » 95 »
Panevino Gabriella, nata a Savona il 27 maggio 1944 . . » 95 »
Cappello Silvio, nato a Torino il 19 settembre 1935 . . . » 94 »
Carmignola Giovanni, nato a Treviso il 29 dicembre 1943 . » 94 »
De Grazia Enrico, nato a Palermo il 4 dicembre 1943 . » 93 »
Giacomoni Marco Antonio, nato a Genova-Pegli il 26 agosto 1935 » 93 »
Previtera Carlo, nato a Venezia il 22 gennaio 1946 » 93 »
Scarpelli Aldo, nato a Cosenza il 2 gennaio 1943 » 93 »
Seymandi Pierluigi, nato a Saluzzo il 2 aprile 1943 . » 93 »
Bedogni Amelia, nata a Vicenza il 30 dicembre 1949 . » 92 »
Pampaloni Angiolino, nato a Firenze il 9 settembre 1934 » 92 »
Podestà Emilio, nato a Genova il 13 dicembre 1945 . » 92 »
Ricci Stefano, nato a Pancevo il 28 gennaio 1946 » 92 »
Barbieri Vittorio, nato a Voghera il 20 aprile 1942 » 91 »
Cairoli Guido, nato a Bologna l'11 luglio 1941 . » 91 »
Campobasso Paolo, nato a Bari il 31 agosto 1945 . » 91 »
Canavese Ferdinando, nato a Torino il 4 marzo 1945 . » 91 »
Citarella Antonio, nato a Bellona il 1° agosto 1943 . » 91 »
Costantino Vincenzo, nato a Foggia l'8 settembre 1947 . . » 91 »
Piroli Amato, nato a Napoli il 1° gennaio 1946 » 90 »
Roberto Nicola, nato ad Andria l'8 ottobre 1936 . . . » 90 »
Frigiola Alessandro, nato a Bressanone il 18 dicembre 1942 . » 89 »
Galea Pasquale, nato a Taurianova il 16 luglio 1940 » 89 »
Vay Pietro, nato a Torino il 14 aprile 1940 . . » 89 »
Bussani Fulvio, nato a Trieste il 14 luglio 1942 . » 88 »
Cassì Giuseppe, nato a Modica il 6 giugno 1945 . . . . » 88 »
Perlasca Emilio, nato a Como il 15 febbraio 1946 . . » 88 »
Carpentieri Luigi, nato ad Andria il 3 settembre 1944 . . . . » 86 »
De Luca Giuseppe, nato a Portici il 22 luglio 1947 . . . . » 86 »
Dolce Maurizio, nato a Polizzi Generosa il 6 giugno 1943 » 86 »
Fabbrini Giorgio, nato a Udine il 6 luglio 1940 . . . . » 86 »
Musi Luciano, nato a Vicenza il 21 ottobre 1943 . . » 86 »
Ferraro Matteo, nato a Napoli il 4 dicembre 1947 . . . . » 85 »
Nasta Roberto, nato a Palermo il 30 maggio 1948 . . . . . » 85 »
Dessanti Antonio, nato a Sassari il 19 gennaio 1946 . . » 84 »
Rubino Renato, nato a Catanzaro il 22 giugno 1948 . . . . . » 84 »
Ausserer Osvaldo, nato a Merano il 17 luglio 1939 . . . . . » 83 »
Caprioli Francesco, nato a Mantova il 30 dicembre 1935 . . . . . » 83 »
Olivani Pierfranco, nato a Milano l'11 ottobre 1946 . . . . punti 83 su 100
Zoppellaro Francesco, nato a Padova il 30 maggio 1946 . . . . » 83 »
Quaranta Luigi Maria, nato a Pavia il 26 dicembre 1946 . . . . » 82 »
Rizzo Carlo, nato a Padova il 18 dicembre 1942 . . . . » 82 »
Abruzzo Francesco, nato a S. Margherita Belice il 21 settembre 1946 . . . . . » 81 »
Mastro Angelo Antonio, nato a Brindisi il 23 febbraio 1947 . . . . » 81 »
Balossi Paolo, nato a Milano il 30 marzo 1946 . . . . » 80 »
Lucacci Ezio, nato a Perugia il 19 marzo 1938 . . . . » 80 »
Niccoli Fabio, nato a Tempio Pausania il 29 settembre 1942 . . . . » 80 »
Broggi Giuseppe, nato a Roma il 21 marzo 1946 . . . . » 79 »
Di Martino Nicola, nato a Castellammare di Stabia il 10 gennaio 1948 . . . . . » 79 »
Fiore Andrea, nato a Napoli il 1° marzo 1949 . . . . » 79 »
Rizzo Cosmo, nato a Piaggine il 23 maggio 1948 . . . . » 79 »
De Martino Antonio, nato a Praiano il 25 giugno 1943 . . . . » 78 »
Piazzolla Benedetto, nato a Barletta il 27 maggio 1941 . . . . » 76 »
Gagliano Giuseppe, nato a Catania il 9 aprile 1945 . . . . » 72 »
Petronella Pasquale, nato a Matera il 23 marzo 1950 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6797)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984).

Nel concorso indicato in epigrafe è da aggiungere, nel programma di esame allegato, il numero romano « IV » prima di « Diritto amministrativo e contabilità pubblica » (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

(7058)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di manovale per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami, a dieci posti nel profilo professionale di manovale per le esigenze del compartimento di Verona, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 187, avrà luogo alle ore 8 del giorno 13 gennaio 1985, nelle località e nelle sedi appresso indicate:

Venezia-Mestre:

liceo scientifico statale « G. Bruno », via Baglioni, 26;
istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve n. 93;
liceo ginnasio governativo « R. Franchetti », corso del Popolo, 82;
istituto tecnico commerciale statale « F. Foscari », via del Miglio, 38;
istituto magistrale « L. Stefanini », via Cicognara, 6;
scuola media statale « A. Manuzio », viale San Marco, 34;
scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68/c;

scuola media statale « G. Cesare », corso del Popolo, 80;
scuola media statale « G. Di Vittorio », via Tevere, 93;
scuola media statale « S. Trentin », via Cavalletto-Rotonda Garibaldi;
istituto professionale di Stato per il commercio « L. Luzzati », via S. Trentin, 3;
istituto tecnico commerciale statale « A. Gramsci », via Perlan-Gazzera;
liceo scientifico statale « Ugo Morin », via Asseggiano Gazzera;
istituto tecnico statale per geometri « G. Massari », via Cattaneo, 3.

Trieste:

liceo scientifico statale « Oberdan », via P. Veronese, 1;
istituto commerciale statale « Da Vinci », via P. Veronese, 3;
liceo scientifico statale « Galilei », via Mameli, 4;
liceo ginnasio statale « Petrarca », via Rossetti, 74;
istituto tecnico industriale statale « Volta », via Monte Grappa, 1;
istituto tecnico industriale statale « Volta » (succursale classi biennio), via Battisti, 27;
scuola media statale « Div. Julia », viale XX Settembre, 26;
scuola media statale « Manzoni », via Foscolo, 13.

Verona:

istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « L. Einaudi », via S. Giacomo, 13 (Borgo Roma);
liceo scientifico statale « G. Galilei », via S. Giacomo, 11 (Borgo Roma);
istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;
istituto tecnico statale e commerciale « I. Pindemonte », corso Cavour, 19;
istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via Segantini, 21;
istituto tecnico commerciale statale « A. Pasoli », via Girolamo dalla Corte, 15;
istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi », via Rismondo.

(7039)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 349 del 20 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Brescia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore.

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali: Concorsi pubblici, per esami, a dieci posti di collaboratore, trentacinque posti di assistente, ventiquattro posti di archivista dattilografo, tre posti di commesso, due posti di assistente tecnico, tre posti di operatore tecnico, e sette posti di agente tecnico.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 20.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina dell'educazione permanente.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 6 *novembre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, concernente la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano numero 3675 del 23 luglio 1984;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina dell'educazione permanente che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 agosto 1984

Il vice presidente: BENEDICKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 12, *foglio n.* 30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 1983, N. 41: DISCIPLINA DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE

Art. 1.

Interventi di educazione permanente

(1) Sono considerati interventi di educazione permanente i processi formativi i cui contenuti sono determinati dai compiti di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 41/1983. Le attività di educazione permanente devono essere programmate, secondo principi didattici e metodologici che tengano in particolare considerazione gli atteggiamenti di apprendimento degli adulti, da collaboratori pedagogici idonei e attuate da questi ovvero da docenti qualificati.

(2) Fra le attività di educazione permanente rientrano anche tutte le attività tese al recupero dei diversi gradi di istruzione scolastica, come pure i cosiddetti corsi di « 150 ore » attuati mediante congedo di studio, purché non siano attuati dallo Stato.

Art. 2.

Attività non rientranti nell'ambito dell'educazione permanente

(1) Non sono considerate attività di educazione permanente le consulenze individualizzate, manifestazioni di carattere sportivo, sedute, riunioni ovvero manifestazioni associative. Sono invece considerate quali attività di educazione permanente le manifestazioni educative indipendenti svolte in seno a riunioni.

(2) Non rientrano nell'ambito dell'educazione permanente, se non comprendenti attività educative della durata minima di un'ora di educazione permanente, le seguenti attività:

a) visite a concerti, teatri, cinema ed esposizioni artistiche;

b) visite a monumenti, musei, aziende e simili istituzioni;

c) visite guidate in località circoscritte con carattere di studio, viaggi e gite di istruzione.

Art. 3.
Attività attuate in forma di cooperazione

(1) Per le attività di educazione permanente attuate in forma di cooperazione, le rispettive agenzie educative promotrici concordano tra loro la quota percentuale del rispettivo monte-ore e riportano la stessa in sede di dichiarazione statistica.

Art. 4.
Ore di educazione permanente

(1) L'unità temporale per le attività di educazione permanente è fissata in un minimo di 45 minuti. Tale unità temporale è la base per il calcolo della durata di ogni attività.

(2) Sono riconosciute unità temporali di educazione permanente valide ai fini del presente articolo quelle a cui partecipano almeno otto persone.

(3) Nel caso di escursioni, viaggi di istruzione, visite a musei e simili ai sensi dell'art. 2, può essere computata la sola durata in cui hanno effettivamente luogo attività di lezione o manifestazioni educative. Ai fini di cui sopra non vengono considerati i pernottamenti, i tempi di viaggio, le pause ricreative e simili. Possono essere computate fino ad un massimo di quattro ore di educazione permanente al giorno. Nel caso di visite a teatri, concerti e cinema può essere computata la sola durata per le attività educative preliminari o successive alla manifestazione.

Art. 5.
Giornate di frequenza

(1) Sono centri residenziali di educazione permanente, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera *a*), della legge provinciale n. 41/1983, le agenzie educative che per almeno il 60% delle proprie attività offrono ai partecipanti il vitto e l'alloggio presso la propria sede.

(2) Sono considerate giornate di frequenza, ovvero mezze giornate di frequenza ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera *a*) e dell'art. 10, secondo comma, della legge provinciale numero 41/1983, quelle riferite ad una persona che prenda parte ad attività educative della durata minima rispettivamente di sei ovvero di quattro ore in un centro residenziale.

(3) Manifestazioni di durata inferiore alle quattro ore, e quelle attuate al di fuori della propria sede, sono riconosciute per il solo computo delle ore di educazione permanente.

Art. 6.
Personale

(1) Il posto ricoperto da addetto amministrativo finanziato dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera *a*) e dell'art. 10, secondo comma, della legge provinciale n. 41/1983, può essere ricoperto anche da due unità di personale impiegate a mezza giornata.

(2) Nella domanda per il finanziamento del collaboratore pedagogico l'agenzia di educazione permanente deve dimostrare, nelle opportune forme, che la persona interessata presenta le necessarie garanzie per l'espletamento delle proprie funzioni. Il profilo professionale del collaboratore pedagogico è descritto nell'allegato *A*.

(3) L'inquadramento del personale sulla base del contratto collettivo deve corrispondere ai rispettivi profili professionali.

(4) Le unità di personale devono risultare regolarmente assunte dall'agenzia di educazione permanente.

Art. 7.
Comitati per l'educazione permanente a livello comunale

(1) E' consentita la costituzione di più comitati nello stesso comune soltanto qualora il territorio del comune interessato sia suddiviso in frazioni o quartieri. Per ogni frazione o quartiere può essere costituito un solo comitato.

(2) Le assegnazioni annuali di fondi in favore dei comuni — ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 41/1983 — vengono disposte non appena le amministrazioni comunali hanno comunicato al competente ufficio per l'educazione permanente la costituzione di uno o più comitati comunali per l'educazione permanente nel proprio comune. Le amministrazioni comunali inviano contestualmente una copia del relativo statuto, del programma di attività nonché l'entità esatta degli abitanti di ciascun gruppo linguistico.

(3) I comuni assegnano immediatamente ai comitati — previa presentazione da parte di questi del programma annuale di educazione permanente — i fondi assegnati a questo scopo da parte della provincia. Nel primo anno di funzionamento di un comitato comunale, la quota pro capite di finanziamento è computata in base al numero dei mesi completi di effettivo funzionamento.

(4) La relazione sull'impiego dei fondi assegnati nell'anno precedente, deve pervenire al competente ufficio per l'educazione permanente entro il 31 gennaio di ogni anno. Detta relazione è redatta dal comitato comunale per l'educazione permanente e inviata al competente ufficio previa attestazione di regolarità da parte del comune. Le quote di contributo non utilizzate vengono detratte dal contributo dell'anno successivo. I comitati comunali che per la durata di due anni non svolgono alcuna attività vengono considerati inesistenti. In questo caso, entro sei mesi dall'accertamento di inattività effettuato dal competente ufficio per l'educazione permanente, i fondi non utilizzati vengono restituiti all'amministrazione provinciale.

(5) I comitati comunali sono organizzati secondo l'allegato statuto-tipo (allegato *B*).

Art. 8.
Termine per la presentazione delle domande di finanziamento

(1) Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge provinciale n. 41/1983 è fissato con il 31 gennaio di ogni anno. Le domande possono venir inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro tale data e farà fede il timbro postale.

(2) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le domande di finanziamento delle attività di educazione permanente ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale n. 41/1983.

Art. 9.
Statistica

(1) I competenti uffici per l'educazione permanente conducono una statistica sulle attività di educazione permanente sulla base delle singole manifestazioni. Ogni manifestazione viene registrata mediante il foglio di rilevamento elaborato dal competente ufficio per l'educazione permanente.

(2) Il foglio di rilevamento viene compilato dall'agenzia educativa promotrice delle attività e inviato al competente ufficio per l'educazione permanente. Entro il 31 gennaio di ogni anno i fogli di rilevamento per l'anno precedente devono improrogabilmente pervenire all'ufficio competente.

(3) Manifestazioni che si dispiegano in due diversi anni solari vengono registrate — per quanto attiene l'attività fino ad allora svolta — alla data del 31 dicembre.

Art. 10.
Integrazione del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1977, n. 54

(1) Gli enti proprietari degli edifici o degli impianti scolastici, mediante motivata autorizzazione del competente assessore provinciale ovvero della rispettiva giunta comunale, possono esonerare, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, le agenzie di educazione permanente di cui all'art. 6 della legge provinciale n. 41/1983 che utilizzano per la propria attività gli edifici o gli impianti stessi, dal pagamento dei rimborsi forfettari per le spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia.

ALLEGATO *A*

PROFILO PROFESSIONALE
DEI COLLABORATORI PEDAGOGICI

Il collaboratore pedagogico presta la propria attività a tempo pieno presso istituzioni che abbiano un volume di attività educativa tanto ampio da presupporre costanti attività di programmazione, animazione, coordinamento e vigilanza su un cospicuo gruppo di direttori di corso e di docenti.

1. COMPITI

a) *Compiti direttivi*:

definizione dei criteri orientativi fondamentali dell'agenzia di educazione permanente (Agenzia-EP);
strutturazione e gestione dell'agenzia-EP;
direzione del personale;
rappresentanza presso organi e istituzioni interni ed esterni;
rapporti con le altre agenzie-EP.

b) *Compiti pedagogici*:

studio e valutazione di bibliografia specifica;
ricerca di mercato in forma di rapporti interlocutori, sondaggi, analisi;
programmazione e redazione del programma annuale;
elaborazione di progetti pedagogici e organizzativi per i diversi settori educativi;
formazione e aggiornamento dei relatori e dei collaboratori organizzativi;
elaborazione di sussidi per l'insegnamento e l'apprendimento;
controllo sullo svolgimento e sui risultati degli interventi educativi;
attività di pubblicizzazione, propaganda e informazione:
consulenza e rapporti con i collaboratori e con gli interessati agli interventi educativi;
attività propria di insegnamento e direzione di manifestazioni educative.

c) *Compiti amministrativi*:

elaborazione delle previsioni di spesa, delle relazioni contabili, di bilancio;
elaborazione di piani sulle necessità finanziarie, sul personale, sull'organizzazione e sui locali;
predisposizione degli atti necessari agli organi sovra- e coordinati;
fissazione di compensi e rimborsi;
procacciamento di fonti di finanziamento;
strutturazione e controllo di una biblioteca specializzata, di un archivio di sussidi didattici e della documentazione.

2. PREROGATIVE PER L'INQUADRAMENTO

Diploma di laurea o esperienza pluriennale nel settore dell'educazione permanente e propria attività di insegnamento. E' auspicata la disponibilità all'aggiornamento personale e costante nel proprio settore di attività. Costituiscono altresì prerogativa essenziale l'elasticità intellettuale, l'ampiezza di vedute, lo spirito di iniziativa e la creatività come pure la disponibilità alla cooperazione e all'assunzione di responsabilità.

PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI AMMINISTRATIVI

1. COMPITI

a) *Compiti di segreteria*:

svolgimento del servizio d'ufficio;
contabilità e bilancio;
scritturazione di ogni genere.

b) *Organizzazione*:

attività preliminari, di svolgimento e conclusive relativamente alle manifestazioni educative;
attività manuali dell'elaborazione di mezzi per l'insegnamento e l'apprendimento, e amministrazione dei medesimi;
cura della biblioteca specialistica;
elaborazione e cura dei mezzi di propaganda e del materiale informativo;
conduzione della statistica;
stesura di rapporti e conduzione del protocollo;
collaborazione nell'espletamento dei compiti del collaboratore pedagogico.

2. PREROGATIVE PER L'INQUADRAMENTO

Licenza di scuola media inferiore, capacità organizzative e interesse al settore dell'educazione permanente.

ALLEGATO *B*

STATUTO DELL'AGENZIA DI EDUCAZIONE PERMANENTE . . . .

(fac simile)

Art. 1.
Istituzione, intitolazione, finalità

Il comitato per l'educazione permanente . . . . . (comune/i, frazione/i o/e quartiere/i) è costituito in comunità di lavoro con la finalità di promuovere e coordinare le attività di educazione permanente nel proprio bacino naturale di utenza.

Nell'intento di favorire un'offerta costante e sistematica di opportunità di educazione permanente, il comitato suddetto sostiene in forma sussidiaria le attività educative realizzate nel proprio bacino naturale di utenza.

Art. 2.
Costituzione del comitato per l'educazione permanente

Il comitato per l'educazione permanente è costituito da:

a) un rappresentante di ciascuna agenzia di educazione permanente come pure delle altre agenzie educative ovvero delle altre associazioni locali interessate (solo uno per associazione nel proprio bacino naturale di utenza);
b) un rappresentante delle scuole presenti nel bacino naturale di utenza;
c) un rappresentante delle biblioteche presenti nel bacino naturale di utenza;
d) un rappresentante del consiglio comunale (nel caso di comitati intercomunali è riservato un posto ad un rappresentante di ciascun comune interessato);
e) fino a due membri cooptati.

Art. 3.
Compiti

Il comitato per l'educazione permanente deve rispettare i compiti previsti all'art. 7, terzo comma, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e precisamente:

a) accertare le esigenze di educazione permanente nel territorio di competenza;
b) coordinare le iniziative formative nel territorio di competenza;
c) soddisfare le esigenze di educazione permanente in collaborazione con le istituzioni competenti;
d) concordare i periodi di svolgimento delle attività di educazione permanente con i periodi di attività delle associazioni presenti nel territorio di competenza.

Art. 4.
Compiti particolari

1. Elaborazione di un programma annuale di tutte le attività educative sul proprio territorio. (A questo proposito, l'offerta di opportunità educative non dovrà essere inferiore alle cinquanta ore di educazione permanente per ogni anno e per ogni mille abitanti).

2. Cooperazione nella programmazione e nel reperimento di locali, attrezzature tecniche, mezzi organizzativi e finanziari destinati alle attività educative sul proprio territorio.

3. Istituzione di collegamenti con istituzioni educative sul piano distrettuale (per esempio centri residenziali di educazione permanente) e con agenzie di educazione permanente sul piano provinciale.

4. Elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo come pure distribuzione dei mezzi disponibili sulla base di un coefficiente concordato.

Art. 5.
Organi

Sono organi del comitato di educazione permanente:

a) l'assemblea plenaria;
b) la giunta esecutiva;
c) il responsabile pedagogico ovvero il presidente.

Il periodo di attività della giunta esecutiva e del responsabile pedagogico ha la durata di (3-5) anni.

Art. 6.

L'assemblea plenaria

L'assemblea plenaria è costituita dalle persone elencate all'art. 2. Si riunisce almeno una volta all'anno e ha i compiti di:

a) stabilire i periodi di svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 3, lettera *d*);

b) approvare la relazione sul conto consuntivo.

Art. 7.

La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è costituita da un massimo di cinque membri scelti dall'assemblea plenaria. Essa può cooptare fino a due ulteriori membri.

La giunta esecutiva può nominare un responsabile pedagogico che la presiede e che rappresenta il comitato di educazione permanente verso l'esterno. Nel caso di mancata nomina del responsabile pedagogico, la giunta esecutiva affida ad un proprio membro la gestione dell'ordinaria amministrazione e la rappresentanza del comitato di educazione permanente verso l'esterno.

La giunta esecutiva ha potere deliberante in tutte le materie non espressamente riservate all'assemblea plenaria.

Art. 8.

Il responsabile pedagogico

Il responsabile pedagogico tratta gli affari del comitato di educazione permanente e collabora nell'attuazione delle attività educative delle istituzioni associate.

Allo scopo di consentire un'esplicazione ottimale dei suoi compiti, il responsabile pedagogico partecipa alle corrispondenti manifestazioni di aggiornamento del competente ufficio per l'educazione permanente e delle agenzie di educazione permanente.

La nomina del responsabile pedagogico viene comunicata al competente ufficio per l'educazione permanente.

Art. 9.

Finanziamento

Per l'espletamento delle proprie attività, al responsabile pedagogico può essere corrisposto un adeguato compenso. Il compenso consiste in un importo forfettario, che viene annualmente fissato dalla giunta esecutiva. Ai rimanenti membri della giunta esecutiva non viene corrisposto alcun compenso.

(6363)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 · BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F · FIRENZE, via Cavour, 46/r · GENOVA, via XII Ottobre, 172/r · MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 · NAPOLI, via Chiaia, 5 · PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 · ROMA, via del Tritone, 61/A · TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni · Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227